

Relazione Illustrativa

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/ 849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006

Premessa

Lo schema di decreto in esame introduce significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 (la quarta del settore), che integra ed abroga le direttive 2005/60/CE e 2 006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI.

Le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità di rafforzare il mercato interno riducendo la complessità transfrontaliera, di contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l'integrità del sistema finanziario e di salvaguardare la prosperità economica dell'Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale. La direttiva intende operare un più rigoroso contrasto alla crescente diversificazione del mercato criminale, atteso che i flussi di denaro illecito, compromettendo la stabilità e l'integrità del settore finanziario, rappresentano una concreta minaccia per il mercato interno dell'Unione e dei singoli Stati membri. Infatti, la natura mutevole delle minacce costituite dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, facilitata dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, rende imprescindibile l'adozione di più efficaci misure di contrasto che consentano di adeguare il sistema di prevenzione a nuove ipotesi di riciclaggio.

Da qui l'esigenza di un intervento d'insieme volto a migliorare l'aderenza del quadro normativo nazionale alla nuova disciplina comunitaria, nonché a correggere incongruenze, a chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di applicazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231, al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti imposti dal Legislatore europeo.

La direttiva (UE) 2015/849 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2015 ed è entrata in vigore il 25 giugno 2015. Il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017. Tuttavia in sede comunitaria si è consolidato un consenso politico per anticipare tale termine, su base volontaria, all'inizio del 2017.



Il potere di modifica della normativa antiriciclaggio è espressamente previsto dall'articolo 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (c.d. legge di delegazione 2015).

In aderenza al disposto dell'articolo 32, comma 1, lett. e), della legge n. 234 del 2012 (sulla base delle esperienze maturate nell'attività di vigilanza negli ultimi anni) sono state apportate le necessarie modifiche di coordinamento al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intervenendo, nel rispetto dell'assetto generale del testo, con la sostituzione dei relativi Titoli.

Al fine di agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione e corretta applicazione delle norme novellate si è provveduto a redigere una tabella di concordanza (posta in calce alla presente relazione), tra le norme introdotte e quelle sostituite per effetto della novella legislativa recata al decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231.

Lo schema di decreto si compone di 10 articoli: i primi cinque apportano modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231; Gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa di settore.

La riforma comunitaria

Tratto fondamentale della direttiva, che ne permea l'intera struttura e l'allinea alle riviste Raccomandazioni GAFI del 2012, è l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*), già introdotto dalla direttiva 2005/60/CE, diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività, finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Tale approccio diviene il punto guida per il comportamento dei soggetti obbligati e per l'azione di controllo delle autorità. Il legislatore europeo, a fronte della considerazione che il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è per sua natura contingente, mutevole e adeguatamente contenibile solo sulla base di processi decisionali basati sull'evidenza fattuale, vincola gli Stati membri a identificare, valutare, comprendere ed assumere misure per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo esistente in ogni paese e di tenere aggiornata la valutazione del rischio. Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione "sovranzionale" dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;

L'identificazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo consente la mitigazione del rischio, attraverso l'adempimento di obblighi calibrati in funzione del rischio medesimo, facilitando una migliore allocazione delle risorse nella lotta al riciclaggio verso gli ambiti che presentano rischi più elevati.

Ne consegue, per il legislatore nazionale, la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari, di rivedere l'ambito delle prestazioni da monitorare, con la possibilità di semplificare gli adempimenti per i soggetti di minori dimensioni, tenendo conto delle loro caratteristiche e garantendo un trattamento adeguato rispetto alla natura della loro attività. Al



contempo, nelle situazioni a più elevato rischio trovano applicazione misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

In sostanza, l'applicazione dell'approccio basato sul rischio informa con maggiore chiarezza gli assetti nazionali, l'azione delle autorità competenti e quella dei soggetti obbligati, e rende necessario, in seno allo Stato membro, lo svolgimento di un esercizio di valutazione delle normative, delle strutture e delle istituzioni di contrasto al riciclaggio, aggiornato su base periodica.

È evidente, dunque, come il principio dell'approccio basato sul rischio attraversi l'intero processo di formazione della nuova direttiva e sottenda all'introduzione delle nuove modifiche.

Le ulteriori novità più significative introdotte dal legislatore europeo sono:

a) un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva elimina ogni esenzione assoluta dall'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela in presenza di un basso rischio di riciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi le persone politicamente esposte nazionali;

b) un innovativo sistema di registri sulla titolarità effettiva di imprese e *trust*;

c) l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;

d) la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono conformarsi ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni contenute negli articoli da 1 a 16, suddivise in quattro Capi rispettivamente dedicati all'ambito di applicazione (Capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle Pubbliche amministrazioni (Capo II), alla Cooperazione nazionale e internazionale (Capo III) e alla analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Capo IV).

Capo I

Gli articoli da 1 a 3 modificano le definizioni, le finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l'elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

L'articolo 1 migliora ed amplia l'elencazione delle definizioni dei principali termini adoperati nel prosieguo del testo. In particolare: riformula le definizioni relative alle amministrazioni, alle autorità, e agli organi coinvolti nell'attività di controllo e supervisione sulla scorta dei rispettivi compiti e attribuzioni, al fine di informare con maggiore dettaglio e chiarezza la rispettiva azione di intervento; reca, uniformandosi al dettato della IV Direttiva, le definizioni di "attività criminosa" (ampliando così i reati presupposto), di "persone politicamente esposte", di "organismo di autoregolamentazione" e di "prestatore di servizi relativi a società e *trust*";



introduce la definizione di “soggetti convenzionati ed agenti” e le definizioni attinenti l’attività di gioco, necessarie alla lettura e comprensione delle specifiche disposizioni di riferimento previste nel nuovo testo.

L’**articolo 2** specifica l’ambito di applicazione delle nuove norme, richiamando espressamente le clausole di salvezza contenute negli articoli 45 e 52 del TUE. La norma esplicita altresì cosa la definizione di finanziamento del terrorismo rilevante ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel decreto.

L’**articolo 3** assorbe in sé l’intero Capo III del d.lgs. 231/2007, rappresentando in un unico articolo e con una nuova segmentazione l’intero panorama dei soggetti tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Infatti, al fine di aderire meglio allo spirito della direttiva, anche tenendo conto dell’esercizio della vigilanza cui sono sottoposti, i destinatari della normativa sono distinti in cinque categorie di soggetti in base alle funzioni effettivamente svolte: 1) gli intermediari bancari e finanziari; 2) gli altri operatori finanziari; 3) i professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; 4) gli altri operatori non finanziari; 5) i prestatori di servizi di gioco, a cui sono dedicate delle disposizioni specifiche all’interno della novella.

Capo II

Il capo si compone degli articoli da 4 a 11 e sostituisce integralmente il corrispondente Capo II del d.lgs. 231/2007. Questo gruppo di norme precisa in modo chiaro e dettagliato i compiti, le attribuzioni e le azioni delle autorità, delle amministrazioni e degli organi interessati e dei soggetti coinvolti nell’attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, l’**articolo 4** individua in capo al Ministro dell’economia e delle finanze la responsabilità delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché il potere di esentare dall’ambito dagli obblighi antiriciclaggio gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria e purché ricorrano specifici e tassativi criteri elencati nella norma.

Al Ministero dell’economia e delle finanze è riconosciuto, all’**articolo 5**, il compito di curare i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all’elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il ruolo di raccordo e promozione della collaborazione tra le autorità competenti e tra le amministrazioni, le istituzioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato. Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è conferito il compito di elaborare l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno.

L’**articolo 6** delinea e amplia le competenze e le funzioni dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.

In seno agli **articoli 7 e 8** sono puntualizzati i compiti, rispettivamente, delle Autorità di vigilanza di settore e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.



L'articolo 9 provvede a specificare il ruolo del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia. All'articolo 10 si dispone in materia di comunicazione, in chiave collaborativa, delle informazioni relative alle operazioni sospette in cui talune Pubbliche amministrazioni, strettamente individuate dal comma 1, si imbattano nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Nel rispetto della direttiva comunitaria, la riforma prevede una norma specifica (articolo 11) per gli organismi di auto-regolamentazione, chiamati anch'essi, infatti, come le autorità di vigilanza, ad intervenire nel processo di valutazione e analisi del rischio per supportare i propri iscritti nella individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inerenti la categoria di appartenenza.

Capo III

Questo Capo III, composto dagli articoli 12 e 13, dispone in materia di collaborazione e di scambio a livello della cooperazione nazionale ed internazionale. In particolare, tali norme specificano gli ambiti di collaborazione tra autorità competenti, anche al fine di fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Capo IV

Il Capo IV del Titolo I è riservato all'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tiene conto dei considerando 22, 23, 24, 25 e 26 e recepisce l'insieme delle disposizioni (articoli 6, 7 e 8) riservate dalla direttiva 2015/849 all'individuazione delle analisi e dei processi necessari al riconoscimento e alla valutazione del rischio e delle misure adeguate per mitigarlo.

Gli standard internazionali del GAFI obbligano, infatti, i Paesi a dotarsi di sistemi e procedure strutturate di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, la Raccomandazione n. 1 obbliga gli Stati a *“identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti e adottare misure (tra cui la designazione di un'autorità o di un meccanismo per coordinare le azioni volte alla valutazione dei rischi) e dedicare risorse, al fine di assicurare che tali rischi siano efficacemente mitigati”*. I Paesi devono consentire l'individuazione di rischi specifici, in relazione a soggetti, attività e operatività, e la conseguente individuazione di misure in grado di contrastare il rischio rilevato rendendo, in tal modo, efficace l'intero sistema nazionale di prevenzione dall'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'indicazione è quella di garantire ai destinatari degli obblighi la possibilità di graduare l'intensità dei presidi adottati, concentrandosi sulle aree, operatività e soggetti di maggior rischio individuati attraverso l'elaborazione dell'analisi nazionale e rilevate, in concreto, nell'esercizio della propria attività da parte dei soggetti obbligati.

Le disposizioni ribadiscono, pertanto, la rilevanza del cd. “approccio basato sul rischio” che non rappresenta una scelta metodologica rimessa esclusivamente alla volontà dei soggetti obbligati, bensì lo strumento ritenuto fondamentale per consentire, attraverso il processo di valutazione, l'adozione di procedure e strumenti in grado di riconoscere e mitigare il rischio stesso.



La disciplina prevista dal Capo IV coinvolge tutti gli attori istituzionali del sistema di prevenzione e i soggetti obbligati agli adempimenti.

L'articolo 14, individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'articolo recepisce il secondo paragrafo dell'articolo 7 della direttiva, laddove è richiesto che ogni Stato membro designi un'autorità o individui un meccanismo attraverso il quale coordinare la risposta nazionale ai rischi individuati. Al Comitato di sicurezza finanziaria è, quindi, attribuita la funzione di elaborare, con il contributo delle autorità competenti, la triennale analisi del rischio (salvo aggiornamento qualora ritenuto opportuno dal CSF) tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Commissione europea.

L'obiettivo dell'analisi nazionale è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e i settori maggiormente esposti a tali rischi. L'analisi è quindi finalizzata a fornire metodi, strategie e strumenti affidati alle scelte responsabili dei destinatari degli obblighi, quest'ultimi in grado di applicare la metodologia proposta e di adattare gli strumenti al rischio rilevato.

Attraverso la previsione della messa a disposizione dell'analisi agli organismi di autoregolamentazione e ai soggetti destinatari degli obblighi, l'analisi elaborata dal CSF diviene strumento di supporto per il corretto approccio al rischio da parte dei soggetti obbligati e, conseguentemente, strumento indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi. Nell'ambito dell'analisi nazionale sono, inoltre, individuati il ruolo e i compiti delle autorità competenti che, oltre a concorrere all'elaborazione dell'analisi stessa, definiscono, attraverso i risultati ottenuti dall'esercizio quinquennale, le priorità e la distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema di prevenzione nazionale, anche contribuendo alla predisposizione di normative adeguate ai rischi rilevati in riferimento a specifici settori e attività.

L'articolo 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati), impone l'adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del "proprio" cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell'operatività richiesta. Tale previsione considera le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività, anche prevedendo l'utilizzo di procedure e metodologie per l'analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore e dagli organismi di autoregolamentazione.

La valutazione del rischio, effettuata avvalendosi dei risultati dell'analisi nazionale del rischio (articolo 14) e delle procedure adottate ai sensi dell'articolo 15, consente ai soggetti obbligati di adottare presidi e attuare controlli e procedure idonei a gestire e mitigare il rischio in concreto rilevato (articolo 16). L'obbligo di adottare misure proporzionate al rischio alla propria attività, impone anche la pianificazione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi, di adeguati programmi di formazione del personale, finalizzati alla corretta valutazione del rischio, alle procedure da attuare in relazione al rischio medesimo e al riconoscimento delle operazioni sospette.



L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni contenute negli articoli da 17 a 48, suddivise in quattro Capi rispettivamente dedicati agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I), obblighi di conservazione (Capo II), obblighi di segnalazione (Capo III) obblighi di astensione (Capo IV), disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica (Capo V), obblighi di comunicazione (Capo VI) e disposizioni di segnalazione delle violazioni (Capo VII).

Il Capo I (articoli da 17 a 30) è dedicato agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Gli articoli 17, 18 e 19 contengono, rispettivamente, le disposizioni generali per l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, e le disposizioni attinenti il contenuto e le modalità di adempimento dell'obbligo. Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno applicarsi sempre qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione. L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, anche per le operazioni occasionali che comportino un trasferimento di fondi superiore a mille euro. Tale previsione recepisce la definizione di trasferimento di fondi contenuta dall'articolo 3, punto 9) del regolamento UE 2015/847. La nuova previsione, risponde all'esigenza di garantire la piena tracciabilità di tali tipologie di operazioni al fine di contrastare i tentativi di immissione nel sistema finanziario di fondi provenienti da attività criminali ovvero destinati al finanziamento del terrorismo. Allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d'azzardo, la direttiva impone obblighi di adeguata verifica per i prestatori di tali servizi in considerazione dell'elevato rischio di riciclaggio riferito a talune tipologie, e connesse operazioni, di gioco. Per tale categoria di destinatari degli obblighi, nel Titolo IV del decreto legislativo (introdotto dall'articolo 4 del testo in esame) sono previste disposizioni specifiche per il corretto adempimento delle misure di adeguata verifica del cliente e di conservazione.

È ribadito l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, di dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo. In ausilio alla suddetta indicazione sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate al rischi rilevato.

L'articolo 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica), in particolare, individua modalità attuative dell'obbligo di identificazione, indicando la tempistica di adempimento e prevedendo che le attività dirette all'identificazione e verifica dell'identità del cliente siano effettuate prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale, ovvero al momento dell'istituzione del rapporto o del conferimento dell'incarico consentendo, esclusivamente in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che la verifica dell'identità sia posticipata ad un momento successivo. In tale ipotesi di differimento, la norma impone, in ogni caso, di attuare una procedura di "gestione" del rischio raccogliendo i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà, in ogni caso, essere terminata al più presto e, comunque, entro il termine indicato dalla norma che decorre dall'istituzione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.



L'articolo 18 prevede inoltre che, dinanzi all'impossibilità di completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si astenga dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Il differimento delle procedure di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.

Per quanto concerne le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, fermo restando l'obbligo di adottare modalità di verifica adeguate al livello di rischio rilevato, l'articolo 19 indica le modalità appropriate per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale nonché la prassi per analizzare e monitorare il rapporto con il cliente. La norma prescrive l'obbligatoria presenza del cliente o dell'esecutore ai fini della procedura di identificazione dei medesimi indicando ipotesi tassative in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente.

In particolare, è previsto che la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo o dell'eventuale esecutore sia svolta *“attraverso il ricorso a fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati, sottoposti alla vigilanza di un'amministrazione pubblica ovvero istituite o gestite per il perseguimento di finalità di pubblico interesse statutariamente definite”*. La formulazione utilizzata intende evidenziare che l'attendibilità del dato ottenuto è strettamente connessa al profilo di certificazione del dato medesimo, che deve promanare da una banca dati pubblica ovvero privata ma servente a esigenze di carattere pubblicistico.

Gli articoli 20, 21 e 22 recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa. In ordine al titolare effettivo, la IV direttiva contiene, sostanzialmente, la definizione recepita nel vigente decreto legislativo 231 del 2007 (riproposta, nel testo in esame, all'articolo 1, comma 2, lettera qq) prevedendo, quale elemento di novità rispetto alla direttiva 2005/60 CE, modalità più dettagliate per quanto attiene al concetto di “controllo” con riferimento al quale è possibile individuare il cd. *“beneficial owner”* nonché l'obbligo, imposto allo Stato membro, di provvedere affinché le società e le altre entità giuridiche, ottengano e conservino informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, prevedendo adeguate modalità di conservazione delle informazioni suddette in registri centrali.

L'intento del legislatore comunitario è quello di far proprie le raccomandazioni del GAFI, in particolare le raccomandazioni 24 e 25. La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo. Gli standard internazionali richiedono, infatti, ai Paesi di garantire che informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sul titolare effettivo e sul controllo di persone giuridiche, siano rese disponibili e accessibili tempestivamente alle autorità competenti. Parimenti i Paesi devono prendere in considerazione anche l'adozione di misure atte a facilitare l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi e sul controllo di negozi giuridici di natura fiduciaria,



adottando misure dirette ad impedire l'utilizzo di tale tipologia di negozi giuridici per finalità criminali.

Con tali finalità, la Direttiva ha imposto agli Stati membri di strutturare processi di acquisizione, aggiornamento e messa a disposizione delle informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*.

L'articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalla persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima. La disposizione ha l'obiettivo di superare le difficoltà, riscontrate nel passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo non sufficientemente esaustivo, ad esempio nelle ipotesi in cui la riferibilità della titolarità effettiva risulti di non facile individuazione a causa di complesse strutture societarie ovvero nelle ipotesi in cui il frazionamento della proprietà societaria non consente di attribuire univocamente la titolarità effettiva.

Le indicazioni contenute nell'articolo attribuiscono il controllo dell'ente non solo in forza della titolarità di una percentuale sufficiente di azioni, ma anche con riferimento alla titolarità di diritti di voto ovvero in forza di ogni altra modalità di partecipazione al capitale o al patrimonio dell'ente o di preposizione ad organi o funzioni di direzione, amministrazione o controllo. Qualora l'utilizzo degli indicatori utili alla verifica della proprietà o del controllo dell'ente non consentano l'individuazione del titolare effettivo ovvero, nonostante i controlli e le verifiche effettuate, il riscontro riguardo alla partecipazione azionaria o altra partecipazione lasci dubbi circa l'esatta individuazione del titolare effettivo, quest'ultimo sarà identificato nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione dell'ente.

I soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo onde consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato, sulla base delle indicazioni contenute dalla norma in questione, per l'esatta individuazione del soggetto nell'interesse del quale, o delle quali, in ultima istanza è istaurato il rapporto continuativo ovvero resa la prestazione professionale o eseguita l'operazione.

L'articolo 21, al fine del corretto adempimento delle disposizioni comunitarie relative all'obbligo di custodire specifiche informazioni sul titolare effettivo in un registro centrale, la cui accessibilità sia definita da prescrizioni che garantiscono la normativa in materia di protezione dei dati personali, individua in una sezione speciale del Registro delle imprese lo strumento adatto al fine perseguito. La proposta normativa appare, quindi, coerente sia con le norme contenute nella IV direttiva antiriciclaggio sia, attraverso l'implementazione di uno strumento che già contiene le principali informazioni relative alle imprese operanti sul territorio nazionale, con le esigenze di finanza pubblica.

La disposizione in esame prevede, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese, l'obbligo comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva (acquisite attraverso le modalità previste nel successivo articolo 22, al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. La previsione si sostanzia, da un punto di vista operativo e di attuazione, nell'integrazione di dati già contenuti nel sistema detenuto e gestito dalle Camere di



commercio, con l'inserimento di un nuovo "elemento informativo" relativo alle imprese. La modalità proposta dall'articolo in esame, garantisce l'immediata accessibilità anche alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte delle autorità competenti per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, delle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale con modalità idonee a garantire tale finalità e, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica e ai soggetti privati, ivi compresi i portatori di un interessi diffusi, anche previa valutazione riguardante il concreto interesse all'acquisizione delle citate informazioni.

Sempre l'articolo 21 in esame, impone l'iscrizione, in apposita sezione speciale del Registro delle imprese, dei *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti. Parimenti, per le medesime finalità di conservazione dei dati relativi alla titolarità effettiva, (dati che il *trustee* ha l'obbligo di conferire attraverso le modalità declinate nel successivo articolo 22), le relative informazioni saranno comunicate al Registro delle imprese per la conservazione nella sezione riservata. L'accesso a tale sezione è consentito alle autorità competenti, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni e senza alcuna restrizione e ai soggetti obbligati.

Con apposito decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Lo stesso provvedimento provvederà a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati. Il decreto attuativo della disposizione in esame, indicherà, inoltre, i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del processo diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante ai fini dell'autorizzazione o del diniego all'accesso.

L'articolo 21, infine, ribadisce l'obbligo dell'approccio basato sul rischio anche nel processo di valutazione del dato ottenuto dalla consultazione del Registro delle imprese, disponendo che la suddetta verifica non esonera il soggetto obbligato dal personale esercizio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per il corretto adempimento dell'obbligo e la conseguente applicazione di idonee misure in relazione al rischio rilevato.

L'articolo 22 riproduce il contenuto dell'unico comma della disposizione vigente (articolo 21 del d.lgs. 231/2007) laddove è attribuita al cliente la responsabilità di fornire tutte le informazioni pertinenti, necessarie al soggetto obbligato per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica. In ordine ai dati e alle informazioni relative al titolare effettivo, oltre a ribadire l'obbligo del cliente a mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in suo possesso al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere all'adeguata verifica della clientela, la norma introduce un elemento di novità ponendo l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Gli articoli 23, 24 e 25, raggruppati per omogeneità tematica all'interno di una specifica sezione del Capo I dedicato agli obblighi di adeguata verifica della clientela, dettano disposizioni specifiche in materia di misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica, orbitanti attorno al principio, che permea l'intera direttiva, di approccio basato sul rischio.

In particolare, l'articolo 23 chiarisce l'assunto per cui a fronte di un basso rischio di riciclaggio, rilevato in concreto attraverso l'ordinaria applicazione di procedure e metodologie



per la valutazione del rischio, i soggetti obbligati adottano misure semplificate, sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e il controllo costante sul rapporto continuativo o sulla prestazione professionale erogati al cliente. La norma, conformemente a quanto previsto dall'allegato II alla direttiva 2015/849, fornisce inoltre un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio. La disposizione si chiude con l'affermazione del principio per cui il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo esclude l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Gli articoli 24 e 25 sono dedicati alla trattazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela da applicarsi, secondo specifiche modalità, in presenza di un alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Più nel dettaglio, **l'articolo 24** indica, conformemente all'allegato III della direttiva 2015/849 un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio. Nelle ipotesi di cui al comma 5, la norma indica puntualmente talune ipotesi di presunzione *iuris et de iure* di elevata rischiosità, rispetto alle quali è sempre richiesta ai soggetti obbligati l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Si tratta, in particolare, di rapporti con clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea, di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo e dei rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte. **L'articolo 25** declina puntualmente le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata stabilendo, nel comma 1, i criteri che, in generale, devono guidare i soggetti obbligati chiamati ad adempiervi e, nei commi successivi, le specifiche procedure da attivare a fronte delle ipotesi tassative di adeguata verifica rafforzata contemplate dall'articolo 24 comma 5.

La sezione III del Capo I dedicato all'adeguata verifica della clientela, raggruppa disposizioni volte, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, ad individuare ipotesi e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto di cui è parte il cliente da verificare. Sul presupposto dell'economicità del reimpiego dei dati e delle informazioni acquisite da un soggetto comunque rientrante nel novero dei soggetti obbligati ai sensi della vigente normativa, **l'articolo 26** individua quali siano i terzi legittimati all'effettuazione degli adempimenti di verifica del cliente in luogo del soggetto direttamente parte del rapporto. **L'articolo 27** definisce le modalità che assicurano il carattere dell'adeguatezza alla verifica effettuata da soggetti terzi al rapporto. A salvaguardia dell'efficace implementazione dei presidi antiriciclaggio, **l'articolo 28** fissa il principio della responsabilità, in ultima istanza, dei soggetti obbligati, parte del rapporto, in ordine all'esaustività e completezza della verifica effettuata da terzi, **l'articolo 29** stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio e, nella stessa logica, **l'articolo 30** chiarisce che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza di rapporti *lato sensu* riconducibili a rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.



Il Capo II (articoli da 31 a 34), dedicato agli obblighi di conservazione segna una novità rispetto al passato poiché, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha eliminato e non ha provveduto a introdurre obblighi e oneri amministrativi non richiesti ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore comunitario. Più nel dettaglio, sono stati eliminati dalla fonte di rango primario tutti i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalità tecniche, a vantaggio di norme più snelle, quali quelle declinate nell'articolo 31, che concorrono a rendere realizzabile l'obiettivo della conservazione, consistente nel rendere i tempestivamente disponibili i dati e le informazioni di cui le autorità competenti necessitano per espletare le proprie funzioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'articolo 32 detta i principi cui devono conformarsi i sistemi di conservazione di cui i soggetti obbligati decidano di avvalersi. L'articolo 33 si limita a riprodurre la norma contenuta nell'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ante modifica. L'articolo 34 riproduce la disposizione in materia di utilizzabilità, a fini fiscali, dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, riproducendo l'assetto disegnato sotto il vigore della normativa novellata e ponendosi in piena sintonia con le più recenti tendenze degli standard setter internazionali (OCSE) di integrazione e mutua utilizzabilità delle informazioni per finalità contigue come quelle della trasparenza degli assetti proprietari (tipica delle norme di *customer due diligence* con finalità antiriciclaggio) e quella di contrasto all'evasione fiscale. Il medesimo articolo 34 fa salva l'idoneità, rispetto alle finalità di conservazione, della custodia di atti e documenti effettuata in conformità a quanto prescritto dalla legge notarile e dalla relativa normativa di attuazione e prevede la facoltà, per le autorità di vigilanza di settore, di adottare disposizioni, di rango regolamentare, in materia di registrazione e conservazione dei documenti e delle informazioni da parte dei soggetti rispettivamente vigilati.

Il Capo III (articoli da 35 a 41), dedicato agli obblighi di segnalazione riproduce in modo pressoché pedissequo il contenuto delle disposizioni dettate in materia prima della novella, limitandosi a razionalizzarne la disciplina e a introdurre taluni correttivi resi necessari dagli specifici interventi del legislatore comunitario sul punto.

Più nel dettaglio, l'articolo 35 individua i presupposti di carattere oggettivo in presenza dei quali si configura, a carico dei soggetti destinatari della normativa, l'obbligo di effettuare una segnalazione sospetta e affida alla UIF il compito di adottare specifici indicatori di anomalia, che possano agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione di operazioni sospette e istruzioni, di carattere tecnico, relative a modalità di rilevazione e segnalazione delle medesime operazioni. La disposizione, nel prevedere che i soggetti obbligati prestino la massima collaborazione alla UIF, al fine di consentire l'efficace espletamento dei relativi compiti di analisi finanziaria contempla altresì una norma di chiusura che, a salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente garantito, esonera i professionisti dall'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta professionisti avente ad oggetto le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.



L'articolo 36 detta disposizioni sulle modalità di invio della segnalazione alla UIF da parte degli intermediari finanziari, prevedendo un doppio livello di valutazione interno in ordine alla sussistenza del profilo di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che la persona fisica materialmente preposta alla gestione del rapporto con la clientela segnali tempestivamente al livello superiore (legale rappresentante, titolare di specifica funzione o altro soggetto delegato) le operazioni sospette, rimettendo al suo ulteriore vaglio lo scrutinio in ordine alla sussistenza degli elementi di sospetto e la decisione in ordine all'invio della relativa segnalazione, priva del nominativo del segnalante, alla UIF.

L'articolo 37 detta disposizioni per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti per i quali è previsto, in via alternativa, l'invio della segnalazione alla UIF direttamente o per il tramite dell'organismo di autoregolamentazione di appartenenza. Per le società di revisione, il modello adottato ricalca quello degli intermediari bancari e finanziari, articolato su due livelli.

L'articolo 38, innova in parte le previsioni dettate dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ante novella in materia di tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo che, fermo restando l'obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l'identità del segnalante, il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Al fine di non pregiudicare i possibili esiti dell'analisi e dell'eventuale sviluppo investigativo delle segnalazioni, **l'articolo 39** fissa il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione. Inoltre, al fine di favorire la circolazione di informazioni rilevanti all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria ammesse la disposizione individua talune deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 40 struttura il modello di cooperazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, affidando alla prima il compito di effettuare l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e alle forze di polizia l'approfondimento di carattere investigativo delle segnalazioni loro inviate dalla UIF perché ritenute meritevoli di ulteriore analisi. **L'articolo 41**, infine, chiude il cerchio di tale meccanismo di cooperazione prevedendo che la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia diano riscontro alla UIF degli esiti degli approfondimenti svolti sulle segnalazioni loro trasmesse e che la UIF, a sua volta, dia comunicazione al segnalante dell'esito della segnalazione effettuata. La disposizione si chiude assoggettando il flusso di ritorno delle informazioni al medesimo divieto di comunicazione previsto dall'articolo 39.

Il Capo IV contenente **l'articolo 42** è dedicato all'obbligo di astensione dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto con il cliente nelle ipotesi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva (ossia non imputabile) di effettuare compiutamente l'adeguata verifica della clientela. La norma chiarisce che in caso di astensione non sussiste l'obbligo



automatico di effettuare una segnalazione di operazione sospetta, essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordine alla ricorrenza, in concreto, di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

Il Capo V (articoli da 43 a 45) raggruppa le disposizioni dettate per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo specificamente elaborate per il settore degli agenti e soggetti convenzionati di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica.

Le norme, elaborate declinando il criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera q) della legge 12 agosto, 2016, n. 170, maturano all'esito di una puntuale analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza e focalizzata anche sul mercato delle rimesse di denaro (cd. *money transfer*) rispetto a cui sono state rilevate notevoli criticità, specie per quanto più strettamente attinente alla sicurezza e professionalità delle reti distributive.

Muovendo da tale presupposto, **l'articolo 43** detta, a carico dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, specifici obblighi di implementazione di misure e procedure idonee a garantire la professionalità e la liceità dell'azione di soggetti convenzionati e agenti (diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128 quater TUB, commi 2 e 6) costituenti il *network* di distribuzione del servizio sul territorio nazionale. La disposizione pone obblighi indistintamente applicabili ad istituti nazionali, istituti esteri, operanti tramite succursale e istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio nazionale e operanti sul mercato tramite agenti a vario titolo convenzionati. Per questi ultimi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva, la disposizione in esame introduce l'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale, responsabile di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari comunitari operanti sul mercato italiano. La norma specifica altresì l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto e la relativa soggezione agli obblighi e alle responsabilità per esso previsti, salvo il potere della Banca d'Italia di dettare disposizioni attuative, vigilando sulla relativa osservanza, coerenti agli standard tecnici che la Commissione europea adotterà in materia di requisiti dimensionali ed organizzativi dei punti di contatto centrale.

L'articolo 44 fissa gli obblighi gravanti sulla rete distributiva di prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica costituita da soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128 quater TUB, commi 2 e 6, considerati quali soggetti obbligati in proprio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come novellato dal presente atto normativo.

L'articolo 45 istituisce presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128 undecies TUB un registro pubblico informatizzato, destinato ad accogliere e censire gli estremi identificativi e logistici di soggetti a vario titolo convenzionati e costituenti la rete di distribuzione commerciale dei prestatori di servizi di pagamento e degli



istituti di moneta elettronica sia nazionali che esteri e comunitari. Il registro è periodicamente alimentato dalle comunicazioni cui gli istituti sono tenuti direttamente (in quanto nazionali o operanti sul territorio nazionale tramite succursale) ovvero per il tramite del punto di contatto (con riferimento agli istituti stabiliti in Italia senza succursale). Un'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro è dedicata ad accogliere le comunicazioni dei predetti istituti, relative all'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento per motivi non commerciali. La sottosezione, raccoglierà pertanto un ricco patrimonio informativo, a disposizione delle autorità competenti e dei prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica che avranno a disposizione una qualificata fonte di informazione in ordine alla reputazione e legalità di soggetti operanti nel relativo settore di mercato. La norma individua altresì i principi cui il registro deve essere improntato e stabilisce espressamente che gli oneri per la sua implementazione e per lo sviluppo siano integralmente a carico dei soggetti tenuti ad effettuare le prescritte comunicazioni.

Il Capo VI (articoli 46 e 47) contiene all'articolo 46 disposizioni in materia di obblighi a carico degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati, precisando che grava sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione un obbligo di tempestiva comunicazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette, di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio della propria funzione, al legale rappresentante ovvero a un suo delegato presso l'ente, affinché quest'ultimo valuti la sussistenza, in concreto, di elementi qualificanti di sospetto meritevoli di essere segnalati alla UIF secondo la procedura di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto, per come novellato dal presente atto normativo. La norma prevede altresì un obbligo di comunicazione, alle competenti autorità e amministrazioni e organismi interessati, delle violazioni delle norme contenute nel Titolo II del novellato decreto e nelle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

La norma scioglie i dubbi sollevati all'indomani dell'intervento del decreto legislativo 151 del 2009, con l'introduzione del comma 3-bis, all'interno dell'articolo 12. Benché infatti la relazione illustrativa alla predetta novella specificasse chiaramente che essa si attagliava esclusivamente agli organi di controllo dei soggetti obbligati, la collocazione della disposizione all'interno dell'articolo 12, riguardante tutti i professionisti, aveva dato adito all'interpretazione per cui l'esenzione ivi prevista fosse da estendere anche ad organi di controllo di soggetti diversi da quelli obbligati.

La norma di cui all'articolo 46 trova fondamento nell'esigenza di precisare che i singoli componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono tenuti unicamente alle comunicazioni ivi previste, sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplicazione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da soggetti obbligati (ai sensi dell'articolo 3, comma 4). Peraltro, poiché anche il soggetto controllato è, a sua volta, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto (adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta) i medesimi obblighi sarebbero inutilmente replicati.

Le esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti non sussistono, di contro, per i professionisti componenti di organi di controllo di soggetti non obbligati. Tali professionisti in forza del loro assoggettamento agli adempimenti prescritti in funzione di



prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono obbligati agli adempimenti di cui al Titolo II, Capi I, II e III.

L'articolo 47, in attuazione del criterio di delega previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera f), n.3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, prevede l'obbligo per i soggetti obbligati di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, comunicazioni oggettive aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La norma esclude che, salvo eccezioni specificamente indicate nelle predette istruzioni, possano contestualmente configurarsi l'obbligo di comunicazione oggettiva e l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, relativamente alla medesima fattispecie.

Il Capo VII, all'articolo 48, introduce anche nell'ambito della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la procedura di cosiddetto *whistleblowing*, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

L'intervento, senza innovare significativamente il contenuto sostanziale degli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ante novella, ha consentito di apportare alle norme correzioni di carattere terminologico, tese ad eliminare ambiguità testuali e diseguaglianze applicative sedimentatesi nel corso degli anni per effetto dei ripetuti interventi normativi che hanno interessato, prevalentemente, la disposizione di cui **all'articolo 49** (più volte ritoccata nella quantificazione della soglia di limitazione alla circolazione del contante). In tale ottica si è provveduto a disporre la definitiva e progressiva dismissione dei libretti al portatore, strumenti oramai in sostanziale disuso, fissando per gli intermediari il divieto di relativa emissione a far data dall'entrata in vigore della novella e per i portatori il termine ultimo di estinzione (31 dicembre 2018).

L'articolo 50 ribadisce il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e quello di analoghi strumenti, aperti presso Stati esteri.

L'articolo 51 definisce il contenuto dell'obbligo di comunicazione, gravante sui soggetti obbligati ai sensi del novellato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni che pongono limitazioni alla circolazione del contante di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedendo negli articoli dal 52 al 54 disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco.



Le norme maturano all'esito di una puntuale analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza e focalizzata anche sul mercato dell'offerta di servizi di gioco, rispetto a cui, con particolare riferimento al gioco *online* e al gioco offerto tramite VLT (*videolottery*), l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza finanziaria, ha rilevato notevoli criticità, specie per quanto più strettamente attinente alla sicurezza e professionalità delle reti distributive.

L'**articolo 52** fissa l'obbligo per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva terza e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco. La norma descrive dettagliatamente le criticità, relative al gioco *online* e al gioco tramite VLT, che i sistemi di controllo dei concessionari di gioco devono essere in grado di intercettare e mitigare adeguatamente e ribadisce il ruolo di amministrazione di riferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui spetta di verificare l'osservanza degli adempimenti cui i concessionari sono tenuti e di emanare linee guida, ad ausilio dei concessionari, nella corretta implementazione dei presidi.

Al fine di escludere che il settore del gioco e delle scommesse possa essere utilizzato quale canale per il reimpiego di risorse di provenienza illecita, l'**articolo 53**, introduce disposizioni specifiche per gli operatori del gioco (*on-line*, su rete fisica, case da gioco), in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione, venendo così ad integrare quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II. La norma chiarisce le modalità di adempimento per ogni attività di gioco. In particolare, con riferimento all'attività di gioco *on-line*, al fine di mitigare l'elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l'obbligo di identificazione a monte del giocatore attraverso lo strumento del conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'operazione di gioco. L'**articolo 54** prevede l'elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane.

L'**articolo 5** dello schema di decreto legislativo **sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, dettando disposizioni contenute negli articoli da 55 a 69, suddivise in due Capi rispettivamente dedicati alle sanzioni penali (Capo I) e alle sanzioni amministrative (Capo II).

Le norme proposte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti orientamenti delle istituzioni comunitarie e della comunità internazionale che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva abbiano agevolato o reso possibile la violazione.



Il regime sanzionatorio disegnato dal d.lgs. n. 231/07 ha rivelato, nella prassi, talune criticità in punto di efficacia e proporzionalità della sanzione, in quanto sostanzialmente appiattito sui principi e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale legge, nel definire criteri e caratteri generali delle sanzioni pecuniarie amministrative e nel procedere, tra le altre, alla depenalizzazione di talune fattispecie di reato, ha tuttavia tenuto saldi alcuni principi tipici della responsabilità penale, non ultimo quello della natura personale della responsabilità ivi disciplinata che porta, automaticamente ad escludere l'ascrivibilità della responsabilità direttamente in capo alla persona giuridica destinataria degli obblighi.

Tenuto conto della necessità di aggiornare il sistema sanzionatorio in senso più conforme a quanto prescritto, pressoché univocamente, dalla disciplina comunitaria in materia finanziaria, si è ritenuto pertanto, di limitare l'ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti obbligati e di circoscrivere la previsione (**articolo 55**) di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta.

Il nuovo impianto sanzionatorio assoggetta a sanzioni amministrative pecuniarie le restanti fattispecie prevedendo l'oscillazione dell'entità della sanzione entro un *range* ragionevole e la relativa graduazione in funzione del grado di responsabilità e della capacità patrimoniale della persona fisica o giuridica autrice della violazione. (**articoli da 56 a 64**)

Gli **articoli 56, 57 e 58** tipizzano le sanzioni amministrative comminate a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta declinati nel titolo II del decreto. L'**articolo 59** indica le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi di controllo presso i soggetti obbligati dall'articolo 46, mentre l'**articolo 60** contiene la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del Ministero dell'economia e delle finanze, cui i soggetti obbligati sono tenuti. L'**articolo 61** declina le sanzioni comminate a fronte dell'inosservanza delle disposizioni dettate dal decreto per gli agenti e i soggetti convenzionati di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, introducendo anche sanzioni di natura interdittiva, irrogabili dal Ministero a fronte di violazioni particolarmente gravi commesse dai predetti soggetti.

L'**articolo 62** detta disposizioni sanzionatorie speciali per i destinatari degli obblighi assoggettati a vigilanza.

Il regime *ad hoc*, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva, trova fondamento nella necessità di sanzionare adeguatamente soggetti i cui comportamenti ed attività possano minare la stabilità dei mercati finanziari e, quindi, l'intero sistema economico, qualora attuati in violazione della normativa antiriciclaggio.

Circa la ripartizione del potere sanzionatorio, limitandosi ad una ricognizione dello *status quo*, la norma attribuisce in via ordinaria il potere sanzionatorio alle autorità di vigilanza di settore nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati.

L'**articolo 63** prevede le sanzioni per l'inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione del contante, di cui al Titolo III, mentre l'**articolo 64** individua le conseguenze sanzionatorie per l'inosservanza degli obblighi prescritti dal decreto a carico degli operatori di gioco.



L'**articolo 65** contiene un dettagliato riscontro delle norme e disposizioni applicabili al procedimento sanzionatorio affidato alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore. L'**articolo 66** è dedicato all'individuazione di misure ulteriori, accessorie alla sanzione principale, quali la sospensione dall'esercizio delle funzioni o dall'incarico e l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, anche in forma anonima, nel rispetto di quanto prescritto dalle citate direttive comunitarie a tutela della privacy.

L'**articolo 67** illustra i criteri cui le autorità procedenti dovranno attenersi nel graduare l'entità della sanzione all'interno del *range* previsto per le varie tipologie di violazione. In omaggio al principio di proporzionalità, la norma prevede altresì che per le violazioni di minore gravità, la sanzione comminata dalle singole disposizioni, possa essere ridotta fino ad un terzo. Ragioni di chiarezza, infine, hanno suggerito di richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in tema di cumulo giuridico e reiterazione delle violazioni.

L'**articolo 68**, prevede ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, allo scopo di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall'irrogazione di sanzioni previste dal presente titolo. La norma prevede la possibilità di una definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativo rispetto alla devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria, per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta all'amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto. Ciò nonostante, è introdotta una disposizione transitoria, estendendo l'applicazione dell'istituto in argomento a tutti i decreti sanzionatori che, pur essendo già stati notificati agli interessati, non sono ancora divenuti definitivi, perché il relativo giudizio è ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione: tale disciplina favorirà la rapida definizione dei contenziosi ancora pendenti alla predetta data. Il beneficio previsto, pari ad un terzo della sanzione irrogata, permetterà di ridurre in modo significativo l'importo, senza stravolgere la funzione preventiva della norma, la cui violazione comporterà comunque l'accertamento della condotta illecita, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi e la sua sanzione con una misura che resterà dissuasiva ed adeguatamente afflittiva; il divieto di applicazione del presente beneficio a chi ne ha già fruito nei cinque anni precedenti è volto ad evitare l'abuso o la strumentalizzazione dell'istituto. La norma, nel disciplinare i tempi e le modalità di conclusione del relativo procedimento, assicura tempi rapidi e certi e prevede la decadenza dai benefici richiesti, nel caso di mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati dall'amministrazione.

L'**articolo 69** introduce espressamente il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del "*favor rei*".

Il Capo III, dedicato alle disposizioni finali ricomprende gli articoli 70, 71, 72, 73, 74.

L'**articolo 70** dettando disposizioni specifiche circa l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847. Al fine di tenere in considerazione le caratteristiche dei sistemi di pagamento nazionali, il regolamento UE 2015/847 consente agli Stati membri di esentare dall'applicazione del regolamento medesimo taluni trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale che presentino rischi esigui di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Si ritiene pertanto di attivare la deroga prevista



dall'art. 2, comma 5, del suddetto regolamento; ciò si pone in linea di continuità con quanto effettuato in passato con l'attivazione dell'analogo deroga contenuta nel regolamento CE 1781/2006 (cfr. art. 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 230).

Resta confermata altresì la possibilità per la Banca d'Italia di emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento in oggetto; tali istruzioni potranno anche individuare le concrete fattispecie di trasferimento fondi rientranti nella deroga.

Gli **articoli 71, 72 e 73** riproducono le disposizioni abrogative o modificative di altre norme di legge, introdotte all'epoca del varo del decreto legislativo novellato (2007). Si ritiene opportuno riprodurle per evitare vuoti normativi, antinomie o dubbi circa la reviviscenza di disposizioni ormai abrogate.

L'**articolo 74** contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 del decreto di recepimento modifica il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dettando disposizioni sostitutive ovvero integrative con la finalità inderogabile di allineare la normativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa, e delle attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale alle previsioni in materia stabilite dalle risoluzioni delle Nazioni Unite e dalla Direttiva UE 2015/849, adottata il 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tal fine, determinate previsioni incluse nel D.M. 203 del 20 ottobre 2010 "Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2 della legge 7 agosto 1990, n.241" sono state innalzate a norma primaria.

In particolare, **l'articolo 1**, comma 1, lettera d) detta una definizione di finanziamento di terrorismo in linea con l'evoluzione delle norma penale in materia e con la previsione dell'art. 270**quinquies**.1 del codice penale.

Al comma 1, lettera d) viene introdotta la definizione di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, in attuazione delle risoluzioni emanate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere lo sviluppo di programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa, grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

Infine al comma 1, lettera h), la modifica della definizione di risorse economiche chiarisce che a tale categoria appartengono anche i beni. La definizione inoltre è stata ampliata ai casi di risorse economiche solo "parzialmente" detenute da soggetti designati o da persone/entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

Le modifiche apportate all'**articolo 2** ampliano le finalità e l'ambito di applicazione del decreto legislativo 109 alle misure di prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di quelle previste per il contrasto di attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.



All'articolo 3, l'intervento riformatore ha ristrutturato la composizione del Comitato di Sicurezza Finanziaria in modo da riflettere il più ampio ambito di applicazione del decreto includendo i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle Dogane tra le membri effettivi. Il contributo di queste Amministrazioni è necessario poiché l'intervento richiesto dai regimi sanzionatori posti dalle risoluzioni ONU, a livello internazionale, e dalle Decisioni e Regolamenti, a livello comunitario, vede sempre di più connessi il profilo delle relazioni commerciali con quello del loro finanziamento (i.e. attività di proliferazione e suo finanziamento). I componenti effettivi sono di conseguenza 15, incluso il Presidente. La novella prevede, altresì, che il presidente del Comitato trasmetta dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'esercizio delle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

L'articolo 4, che disciplina l'adozione di misure di congelamento da parte del Ministro dell'Economia, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, in attuazione delle risoluzioni ONU, nelle more dell'intervento da parte degli organi comunitari, è modificato per riflettere l'ampliamento delle competenze del Comitato in conformità alla modifica di cui all'articolo 2 illustrata, e introduce un limite temporale, pari a 6 mesi, all'efficacia di tali misure. Tale limite risulta necessario perché trattandosi di misure restrittive patrimoniali di natura cautelare devono essere confermate alla luce della verifica della persistenza dei requisiti che ne avevano richiesto l'adozione. Rimane salva la decadenza automatica delle misure all'entrata in vigore della normativa comunitaria.

Il nuovo articolo 4bis riguarda la designazione di persone o entità ed il conseguente congelamento dei loro fondi e risorse economiche, la c.d. lista nazionale. In particolare si attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il potere di congelare beni e risorse economiche di soggetti che pongano in essere una o più condotte con finalità di terrorismo, ovvero che svolgano attività correlate con la proliferazione delle armi di distruzione di massa, ovvero di minaccia della pace e della sicurezza internazionale. L'esigenza di tale previsione nasce innanzitutto dalla necessità di dotare l'Italia di uno strumento autonomo e flessibile di prevenzione del finanziamento delle condotte suddette attivabile a livello nazionale con il supporto delle diverse autorità competenti che intervengono nel Comitato di sicurezza finanziaria, anche al fine di dare efficace attuazione alle previsioni della risoluzione 1373 delle Nazioni Unite, in relazione alle richieste di cooperazione internazionale avanzate da Stati terzi per finalità di contrasto del terrorismo.

Si tratta infine della volontà di superare uno dei grandi limiti riscontrati a livello di cooperazione internazionale, ovvero la difficoltà di utilizzare il sistema di listing di individui ed entità a livello ONU, determinata dalla eterogeneità dei criteri rilevanti tra i diversi Paesi membri, conseguente soprattutto alla differenza insita a livello strutturale tra i sistemi di civil law e i sistemi di common law. Tale situazione ha già portato un intervento a livello UE che si è concretizzato nell'adozione del Regolamento del 20 settembre 2016, da parte del Consiglio, nel quale vengono individuati criteri autonomi di designazione nell'ambito delle misure restrittive dirette contro Isil (Daesh) e Al-Qaeda, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla risoluzione 1267 (1999).



L'articolo *4ter* riguarda l'attribuzione della competenza del Comitato di sicurezza finanziaria di formulare le proposte di designazione di individui ed entità a livello nazionale, alle autorità competenti delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, competenza già prevista dal previgente articolo 3, comma 10.

Per quanto riguarda le previsioni di cui agli articoli *4quater*, *4quinqüies*, *4sexies*, *4septies*, queste recano, a completamento di quanto disposto dagli articoli *4bis* e *4ter* la disciplina della procedura per la presentazione delle proposte di designazione nelle liste a livello nazionale, comunitario, internazionale. Si è ritenuto opportuno innalzare a norma primaria tali previsioni finora contenute del DM n. 203/2010.

L'articolo 5 è stato adeguato rispetto alle modifiche illustrate.

All'articolo 7, comma 2, si è ritenuto opportuno circoscrivere temporalmente ma sempre attraverso la dizione generica "tempestivamente", l'obbligo che gli operatori privati hanno di comunicare all'Unità di informazione finanziaria le operazioni, rapporti, o altra informazione disponibile relativa ai soggetti designati o in via di designazione. Tale previsione si allinea a quanto già previsto dal comma 1 che prevede un termine di 30 giorni per la comunicazione delle misure di congelamento applicate.

L'articolo 10 è stato adeguato rispetto alle modifiche illustrate.

L'articolo 11 riguardante i compiti del Nucleo speciale di Polizia valutaria, oltre ad essere adeguato rispetto alle modifiche già illustrate, è stato revisionato nella parte relativa all'attività di notificazione. In particolare al comma 3, è stata previsto per il compimento della suddetta attività l'utilizzo della posta elettronica certificata, in attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli *3bis*, 45, 48 del Codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 12, tale disposizione è stata adeguata rispetto a quanto prescritto dal Codice Antimafia, decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011, che ha istituito l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Alla luce di ciò, passa dall'Agenzia del demanio al predetto Ente la gestione delle risorse economiche oggetto di confisca definitiva disposta nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi.

L'articolo 13, recante le misure sanzionatorie adottate a livello amministrativo, è stato novellato allo scopo di ottemperare all'obbligo posto sia a livello internazionale che comunitario di prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. A tale finalità si è quantificato entro due soglie definite, che vanno da un minimo di Euro 5,000 fino ad un massimo di euro 500.000,00, la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, ossia la messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche a favore di soggetti, persone e/o entità, designati. Rispetto alla precedente versione di questo articolo, si è deciso di superare la formulazione che faceva riferimento, per il calcolo della sanzione, al valore dell'operazione perché non idonea a coprire le violazioni commesse per mezzo di condotte il cui valore non è determinabile. Tale elemento viene però inserito tra i criteri per la determinazione in concreto della sanzione elencati nel nuovo articolo *13ter*.

Altra importante novità è quella introdotta al comma 3, concernente l'applicazione delle misure sanzionatorie predette a qualsiasi fattispecie posta in violazione di una o più delle eterogenee misure restrittive previste dai regolamenti comunitari, diverse dal divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelate, ed inclusa la violazione degli obblighi di



notifica o di richiesta di autorizzazione alle Autorità competenti ivi previsti. Ai fini del recepimento delle prescrizioni comunitarie è stata poi espressamente prevista l'applicazione del principio della responsabilità solidale anche nei casi in cui l'autore della violazione non sia identificabile o più perseguibile.

L'articolo 13bis reca le "ulteriori misure", ovvero le c.d. sanzioni accessorie. Con tale disposizione si attua, al contempo, l'invocato principio della massima trasparenza dell'azione amministrativa introducendo l'obbligo per l'amministrazione di pubblicazione dei decreti sanzionatori, ad eccezione dei casi in cui ciò possa compromettere gravemente superiori interessi fondamentali, qual è la stabilità dei mercati finanziari, o pregiudicare lo svolgimento di indagini in corso.

Le previsioni di cui agli articoli 13ter, 13quater e 14, rispettivamente concernenti i criteri di applicazione delle sanzioni, la disciplina del procedimento di applicazione delle medesime e gli strumenti di tutela, sono state introdotte nel presente decreto in un'ottica sistematica. La ratio è stata quella di consolidare in un unico testo quanto previsto dal combinato disposto delle disposizioni di cui al Testo Unico delle norme in materia valutaria, d.lgs. n. 148/1988 ed, in via residuale, dalla legge n. 689/1981, norme a cui rinvia la precedente versione dell'articolo 13. Nel compiere siffatta sistemazione si è colta l'occasione per apportare alcune modifiche in modo da allineare quanto più possibile tale apparato sanzionatorio rispetto alla disciplina prevista per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007. In questo senso vanno lette le novità previste:

- dall'articolo 13ter che indica, al comma 1, i criteri per la determinazione in concreto della sanzione, necessari al fine di assicurare la proporzionalità ovvero l'adeguatezza della medesima, nonché i parametri da osservare in caso di collaborazione attiva del soggetto trasgressore, al comma 2, in caso di "plurime" violazioni, al comma 3, o in caso di violazioni "esecutive di un medesimo disegno", al comma 4;
- dall'articolo 13quater, comma 5, che affida il potere di condurre l'istruttoria del procedimento sanzionatorio direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze, competenza finora incardinata in capo alla UIF (prima Ufficio italiano dei cambi). La ratio di tale previsione è quella di consentire all'Amministrazione competente ad erogare la sanzione di condurre *ex se* l'intero procedimento, fatti salvi naturalmente i poteri di accertamento e contestazione delle altre Autorità, ciascuna nell'ambito dei propri profili di competenza, e la possibilità di richiesta alle medesime di valutazioni tecniche;
- dall'articolo 13quater, comma 5, che riduce il termine per le parti per richiedere di essere sentiti e per presentare scritti difensivi, il quale da 90 gg scende a 30 gg in linea con quanto previsto dalla legge n. 689/1981;
- dall'articolo 13quater, comma 7, che eleva a 2 anni il termine per l'erogazione del decreto sanzionatorio, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, prorogabile di sei mesi nel caso di richiesta di audizioni o di valutazioni tecniche. L'opportunità di una dilatazione dei termini per l'esercizio del potere sanzionatorio, prima 180 gg dal ricevimento degli atti del procedimento da parte della UIF, si ricollega proprio alla modifica relativa all'attribuzione del pieno potere istruttorio in capo al Ministero. Ne deriva che il termine speciale di due anni, decorrente, a questo punto, dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione, appare necessario ai fini del miglior esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione;



- dall'articolo 14, che, modificando la giurisdizione, investe il giudice ordinario in caso di opposizione avverso i decreti sanzionatori. Si tratta di una modifica normativa volta a conformarsi rispetto a quanto affermato negli ultimi anni, in diverse fattispecie, dalla giurisprudenza, anche costituzionale, che riconosce al giudice ordinario, in generale, la giurisdizione in materia di sanzioni amministrative di carattere afflittivo, come sono le sanzioni amministrative pecuniarie.

L'Articolo 7 apporta modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, intervenendo sugli articoli 1, 2, 3, 5 e 9.

L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante "modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005", prevede l'obbligo di dichiarazione, all'Agenzia delle dogane, delle somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, trasportate da chiunque entra o esce dal territorio nazionale; il secondo periodo del predetto comma 1 precisa che "L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete."

Ai sensi del successivo articolo 9, nella sua attuale formulazione, è prevista, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, sopra citato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, così determinata:

- a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
- b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.

Il combinato disposto delle disposizioni citate comporta, nel caso di dichiarazioni inesatte, l'obbligo per l'amministrazione procedente di determinare l'importo delle sanzioni amministrative nell'ambito dei rigidi vincoli attualmente previsti, anche nei casi in cui la discrepanza tra la somma trasportata e quella dichiarata sia minima.

In taluni casi l'applicazione dell'istituto in parola può portare all'adozione di provvedimenti sanzionatori che, seppur formalmente corretti e privi di alternative legittime, possono certamente ritenersi abnormi sotto un profilo di equità e di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito commesso, con conseguente delinearsi di possibili profili di illegittimità costituzionale delle norme *de quibus*, sul piano della ragionevolezza e del rispetto del principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

In particolare, a fronte del trasporto di somme di denaro estremamente elevate, specie nel caso di svolgimento di attività professionale (portavalori) ovvero nel caso dello sbarco in territorio italiano di navi da crociera, piccole imprecisioni nell'indicazione, in dichiarazione, degli importi trasportati, determinano l'applicazione di una sanzione non inferiore al trenta per cento dell'importo trasferito in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro e non già dell'importo non dichiarato.

La modifica proposta, consistente nella riduzione, nei soli casi di dichiarazione inesatta o incompleta, della soglia inferiore della sanzione, con la previsione, comporta la possibilità di irrogare sanzioni più contenute, laddove la discrepanza rilevata tra quanto dichiarato e quanto trasportato risulti non significativa in termini assoluti ed in termini percentuali rispetto

all'intera somma trasportata e comunque, non ecceda la specifica soglia di sbarramento (di euro 30.000) ancorata al differenziale tra l'importo dichiarato e quello trasportato.

Ai sensi del comma *1bis*, nella determinazione del quantum della sanzione da irrogare, l'amministrazione procedente dovrà utilizzare una serie di criteri, che si aggiungono a quelli ordinariamente previsti dalle disposizioni generali che regolano la materia (la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche), i quali fanno riferimento:

a) all'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro, prevista dall'articolo 3: tale criterio permette di valutare adeguatamente la rilevanza delle somme complessivamente trasportate, anche in considerazione del fatto che il trasferimento all'estero di importi particolarmente significativi richiede una particolare professionalità ed attenzione;

b) all'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti: tale criterio è giustificato dall'esigenza di considerare lo scarto, in termini assoluti, tra quanto dichiarato e quanto trasportato, apparendo equo e conforme ai principi informatori della materia applicare sanzioni più ridotte nel caso in cui l'imprecisione rilevata sia di scarsa entità;

c) all'entità dell'importo non dichiarato in termini percentuali rispetto all'intera somma trasportata: anche tale criterio permette di rendere la sanzione maggiormente coerente con i principi di proporzionalità ed adeguatezza, in quanto una discrepanza minima, rispetto ad un importo trasportato e dichiarato particolarmente elevato, può considerarsi scarsamente rilevante; sotto il profilo delle esigenze di controllo dei movimenti transfrontalieri sottese alla normativa in esame nonché sotto il profilo della funzione preventiva della sanzione;

d) alle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni: anche la recidiva costituisce un criterio rilevante nella determinazione della sanzione, in quanto la disciplina di favore da introdurre non deve costituire uno strumento di elusione del regime sanzionatorio, ma deve permettere di evitare l'adozione di provvedimenti eccessivamente severi nel caso di errori o dimenticanze, la cui reiterazione costituisce un indice di scarsa attenzione nel rispetto della norma, se non di dolo, in capo al trasgressore.

La combinazione tra la riduzione della soglia minima e la previsione dei criteri sopra indicati dovrebbe permettere all'amministrazione di graduare la sanzione, nei casi di errori scarsamente significativi, valutando tutte le circostanze rilevanti ed evitando di adottare provvedimenti sproporzionati rispetto alla reale gravità della violazione amministrativa.

L'articolo 8 introduce modifiche a disposizioni vigenti, volte a garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate dallo schema di decreto e l'ordinamento nazionale. In particolare, nei **commi dall'1 al 6** sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di prestatori di servizi di pagamento di cui al Titolo VI del Testo unico bancario (artt.:128*quater*, 128*decies* e 128*duodecies*), nonché al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dallo schema di decreto al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernenti i soggetti convenzionati e gli agenti di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di valuta virtuale.

Nel comma 7 sono state introdotti i necessari adeguamenti del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 alle previsioni



introdotte per effetto della novella al d.l.gs. n. 231/07, al fine di consentire la predisposizione di un quadro normativo complessivamente coordinato con le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio fiscale.

Esigenze di allineamento dei rinvii operati alle disposizioni novellate sono anche alla base della correzione, introdotta per effetto del comma del **comma 8**, all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,

Nel comma 9 sono inserite le integrazioni al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 necessarie a strutturare il censimento e a facilitare la vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti - obbligati ai sensi della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo- che svolgono attività di trasporto valori ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante.

Il comma 10 abroga l'articolo 37 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato. La norma era stata originariamente voluta per assoggettare ad autorizzazione del MEF la partecipazione a gare pubbliche di alcuni stati esteri a regime fiscale privilegiato che, per vicinorietà geografica con il territorio italiano si prestavano ad essere utilizzati per fini di evasione fiscale. Con l'uscita di tali paesi dalle c.d. *black list* fiscali di cui al D.M. 30 marzo 2015 e al D.M. del 18 novembre 2015, la norma di cui si effettua l'abrogazione ha esaurito la sua efficacia ed utilità.

Il comma 11 apporta modifiche all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 al fine di annoverare tra i soggetti autorizzati all'accesso al sistema di prevenzione i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, coordinandone il dettato normativo con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L'opportunità di rinviare i termini e le modalità di accesso ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze scaturisce dalla specifica finalità per cui l'accesso è consentito nonché dalla eterogeneità delle categorie di soggetti coinvolti.

Il comma 12 introduce modifiche agli articoli 1, 2 e 3 Legge 17 agosto 2005, n. 166. La disposizione si rende necessaria al fine di annoverare tra i soggetti autorizzati all'accesso al sistema di prevenzione anche gli istituti di pagamento. Il 1 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 11 del 27 Gennaio 2010, che recepisce la direttiva europea 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*Payment service directive - Psd*). La direttiva, nel contesto di forte evoluzione dei sistemi di pagamento europei determinato dall'avvio della SEPA (*Single Euro Payments Area*, l'area unica dei pagamenti in euro), regola il settore dei servizi di pagamento e introduce la novità degli Istituti di Pagamento. Con questo provvedimento vengono abbattute le barriere all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi di pagamento. Alla luce di dell'introduzione di tale innovazione normativa, la tipologia dei detti istituti non risultava ancora prevista dall'art. 1, comma 3, l. n. 166/2005. L'ormai crescente diffusione degli Istituti di Pagamento, che svolgono parte delle funzioni precedentemente svolte dagli attuali istituti di credito, ne limita l'accesso al sistema in quanto l'art. 1 comma 3 prevede ad oggi la congiunta sussistenza dei requisiti di emissione di carte di pagamento e di gestione di reti commerciali di accettazione delle stesse.



Il comma 13 reca modifiche ai commi 151 e 152 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262. La proposta di modifica, ricalcando quanto già stabilito per il Sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento (SIPAF) all'art. 1, comma 5, della Legge n.166/2005, e per il sistema di prevenzione delle frodi sul credito al consumo (SCIPAFI) di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 – titolo V-*bis*, è volta a consentire la centralizzazione dei sistemi antifrode presso un unico ente gestore, a vantaggio dei seguenti aspetti: interoperabilità e scambio di informazioni utili fruibili dai soggetti aderenti, la cui platea nelle disposizioni citate è in gran parte coincidente; efficacia, efficienza ed economicità dei processi; omogeneità ed elevazione degli standard di sicurezza.

Le possibili sinergie fra i predetti sistemi antifrode si basano sul presupposto di una ampia sovrapposizione fra la platea di soggetti che usano il sistema SCIPAFI e quelli che usano i sistemi SIPAF e SIRFE, in particolare banche, società finanziarie ed enti istituzionali (tra cui, ad esempio, Autorità di Pubblica Sicurezza).

Le disposizioni consentirebbero pertanto di unificare il meccanismo di gestione della platea degli enti abilitati all'accesso ai sistemi antifrode e del parco dei relativi utenti sfruttando le funzionalità e le modalità operative dell'attuale Sistema di gestione amministrativa SCIPAFI, dimostratesi idonee all'efficiente gestione degli Aderenti a SCIPAFI (allo stato, circa 1.100 soggetti con oltre 7.000 utenti abilitati).

Il comma 14 dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 26*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.28, introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il comma di cui si dispone l'abrogazione comma 4 affida alla Unità di informazione finanziaria il compito di effettuare un vaglio preventivo della liceità della provenienza dei patrimoni detenuti da stranieri che beneficino della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia.

A riguardo si evidenzia che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) non è una Pubblica amministrazione ma una unità operativa, incardinata nella Banca d'Italia, con specifiche e delimitate funzioni di analisi finanziaria su fatti rispetto a cui, sulla base di segnalazioni provenienti da talune individuate categorie di soggetti privati (elencate dagli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), la UIF enuclea possibili profili di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai fini dell'approfondimento investigativo delle medesime da parte delle forze di polizia.

La competenza attribuita alla UIF dalla norma di cui si propone l'abrogazione eccede il riparto di attribuzioni delineato dal summenzionato decreto legislativo 231/07 che affida alla UIF il compito di analizzare, sotto il profilo strettamente finanziario, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo mentre, escludendo qualsivoglia attribuzione di preventivo e discrezionale vaglio della liceità delle provenienza di fondi e patrimoni. In sostanza il sistema prevede che l'attività della UIF si ponga in termini di approfondimento, di carattere strettamente tecnico, a valle di un'attività di segnalazione avviata da altri.

Il meccanismo delineato dalla norma rischia di mettere a repentaglio la tenuta del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella misura in cui, attribuendo alla UIF un non meglio inquadrabile potere di vaglio preventivo della liceità provenienza dei fondi, fornirebbe ai soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, ai



sensi della normativa vigente, una valida scriminante rispetto all'inosservanza del medesimo obbligo, attesa la "patente" di liceità dell'operazione, rilasciata in via preventiva dall'UIF.

Il comma 15, infine, adegua la soglia ivi prevista alla soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2015/849.

Il comma 16, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli realizzati col riordino operato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 e tenuto conto dell'esiguo carico di lavoro della Commissione Beni perduti all'estero, autorizza l'emanazione di un regolamento col quale, nel procedere alla soppressione della suddetta Commissione nonché all'attribuzione delle relative competenze alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, si prevedano contestualmente le modifiche procedurali necessarie a garantire l'efficiente espletamento delle nuove competenze attribuite.

L'articolo 9 prevede disposizioni finali e transitorie. Il dispositivo risolve la questione del rinvii da parte di atti o provvedimenti normativi a riferimenti a norme abrogate o sostituite per effetto del nuovo schema di decreto, stabilendo che i medesimi continuano a trovare applicazione in quanto compatibili. Inoltre, prescrive norme transitorie garantendo una corretta tempistica dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Prevede, inoltre, che gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di taluni servizi di pagamento, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno, diano tempestiva notizia al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.

Infine, l'articolo 10 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Tavola di concordanza

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231	
POST NOVELLA	ANTE NOVELLA
TITOLO I <i>Disposizioni di carattere generale</i>	TITOLO I <i>Disposizioni di carattere generale</i>
CAPO I <i>ambito di applicazione</i>	CAPO I <i>disposizioni comuni</i>
Art. 1 (Definizioni)	Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Finalità e principi)	Art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) Art. 3 (Principi generali)



----	Art. 4 (Rapporti con il diritto comunitario)
Art. 3 (Soggetti obbligati)	CAPO III Soggetti destinatari degli obblighi: Art. 10 (Destinatari) Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria) Art. 12 (Professionisti) Art. 13 (Revisori contabili) Art. 14 (Altri soggetti)
CAPO II Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni	CAPO II Autorità
Art. 4 (Ministro dell'economia e delle finanze)	Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze)
Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)	Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze)
Art. 6 (Unità d'informazione finanziaria)	Art. 6 (Unità d'informazione finanziaria) Art. 53 (Controlli) comma 4
Art. 7 (Autorità di vigilanza di settore)	Art. 7 (Autorità di vigilanza di settore) Art. 53 (Controlli) comma 1
Art. 8 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)	----
Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia)	Art. 8 (Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia), commi 2-3-4-5, Art. 53 (Controlli) commi 2 e 5
Art.10 (Pubbliche amministrazioni)	----
Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione)	Art. 8 (Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia) Art. 53 (Controlli) comma 3 Art. 54 (Formazione del personale)
CAPO III Cooperazione nazionale e internazionale	----
Art.12 (Collaborazione e scambio di informazioni)	Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia)



Art.13 (Cooperazione internazionale)	Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia) commi 3 e 4
CAPO IV Analisi e valutazione del rischio	---
Art.14 (Analisi nazionale del rischio)	---
Art.15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)	Art. 20 (Approccio basato sul rischio)
Art.16 (Procedure di mitigazione del rischio)	Art. 20 (Approccio basato sul rischio) Art. 54 (Formazione del personale) <u>limitatamente al</u> c.3 del nuovo articolo 16
TITOLO II Obblighi	TITOLO II Degli obblighi
CAPO I Obblighi di adeguata verifica della clientela	CAPO I Obblighi di adeguata verifica della clientela
Sezione I	Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art. 17 (Disposizioni generali)	Art. 15 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria) Art. 16 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili) Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti) Art. 22 (Modalità)
Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)	Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela) Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi)
Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)	Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi) Art. 28 (Obblighi rafforzati) comma 3
Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)	Art.2 dell'Allegato tecnico
Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)	---
Art. 22 (Obblighi del cliente)	Art. 21 (Obblighi del cliente)



Sezione II	
Art. 23 (<i>Misure semplificate di adeguata verifica</i>)	Art. 25 (<i>Obblighi semplificati</i>) Art. 26 (<i>Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela</i>)
----	Art. 27 (<i>Esclusioni</i>)
Art. 24 (<i>Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela</i>)	Sezione III <i>Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela:</i> Art. 28 (<i>Obblighi rafforzati</i>)
Art. 25 (<i>Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela</i>)	Art. 28 (<i>Obblighi rafforzati</i>)
Sezione III	Sezione IV <i>Esecuzione da parte di terzi</i>
Art. 26 (<i>Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi</i>)	Art. 29 (<i>Ambito e responsabilità</i>) Art. 30 (<i>Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi</i>) Art. 31 (<i>Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica</i>) Art. 32 (<i>Requisiti obbligatori per i soggetti terzi</i>)
----	Art. 33 (<i>Esclusioni</i>)
Art. 27 (<i>Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi</i>)	Art. 30 (<i>Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi</i>) Art. 34 (<i>Obblighi dei terzi</i>)
Art. 28 (<i>Responsabilità dei soggetti obbligati</i>)	Art. 29 (<i>Ambito e responsabilità</i>)
Art. 29 (<i>Esecuzione da parte di terzi aventi sede in paesi ad alto rischio</i>)	----
Art. 30 (<i>Esclusioni</i>)	Art. 35 (<i>Rapporti di esternalizzazione o di agenzia</i>)
CAPO II <i>Obblighi di conservazione</i>	CAPO II <i>Obblighi di registrazione</i>
Art. 31 (<i>Obblighi di conservazione</i>)	Art. 36 (<i>Obblighi di registrazione</i>)



Art. 32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)	Art. 37 (Archivio unico informatico) Art. 38 (Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)) Art. 39 (Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d), e-bis) ed f))
Art. 33 (Obbligo di invio dei dati aggregati)	Art. 40 (Dati aggregati)
Art. 34 (Disposizioni specifiche)	Art. 36 (Obblighi di registrazione) comma 6 Art. 38 (Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)) comma 6 Art. 7 (Autorità di vigilanza di settore) comma 2
CAPO III Obblighi di segnalazione	CAPO III Obblighi di segnalazione
Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)	Art. 41 (Segnalazione di operazioni sospette)
Art. 36 (Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti)	Art. 42 (Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2)
Art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)	Art. 43 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti) Art. 44 (Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)
Art. 38 (Tutela della riservatezza)	Art. 45 (Tutela della riservatezza)
Art. 39 (Divieto di comunicazione)	Art. 46 (Divieto di comunicazione)
Art. 40 (Analisi e sviluppo della segnalazione)	Art. 47 (Analisi della segnalazione)
Art. 41 (Flusso di ritorno delle informazioni)	Art. 48 (Flusso di ritorno delle informazioni)
CAPO IV Obbligo di astensione	
Art. 42 (Astensione)	Art. 23 (Obbligo di astensione) Art. 28 (Obblighi rafforzati) comma 7-ter



CAPO V <i>Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica</i>	----
Art. 43 <i>(Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti)</i>	----
Art. 44 <i>(Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti)</i>	----
Art. 45 <i>(Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)</i>	----
CAPO VI <i>Obblighi di comunicazione</i>	
Art. 46 <i>(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)</i>	Art. 52 <i>(Organi di controllo)</i>
Art. 47 <i>(Comunicazioni oggettive)</i>	----
CAPO VII <i>Segnalazione di violazioni</i>	
Art. 48 <i>(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)</i>	----
TITOLO III MISURE ULTERIORI	TITOLO III MISURE ULTERIORI
Art. 49 <i>(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)</i>	Art. 49 <i>(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)</i>
Art. 50 <i>(Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia)</i>	Art. 50 <i>(Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia)</i>
Art. 51 <i>(Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)</i>	Art. 51 <i>(Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)</i>
TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI	

SERVIZI DI GIOCO	
Art. 52 (<i>Misure per la mitigazione del rischio</i>)	----
Art.53 (<i>Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione</i>)	Art. 24 (<i>Attività di gioco</i>)
Art. 54 (<i>Autorità e cooperazione nel comparto del gioco</i>)	----
TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI	TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
CAPO I Sanzioni penali	CAPO I Sanzioni penali
Art. 55 (<i>Fattispecie Incriminatrici</i>)	Art. 55 (<i>Sanzioni penali</i>) commi 2, 3, 6, 8, 9, 9bis
CAPO II Sanzioni amministrative	CAPO II Sanzioni amministrative
Art. 56 (<i>Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione</i>)	Art.55 (<i>Sanzioni penali</i>) comma 1 Art. 57 (<i>Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III</i>) comma 1ter
Art. 57 (<i>Inosservanza degli obblighi di conservazione</i>)	Art. 55 (<i>Sanzioni penali</i>) commi 4 e 7 Art. 57 (<i>Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III</i>) commi 2 e 3
Art.58 (<i>Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette</i>)	Art. 57 (<i>Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III</i>) commi 1 e 4
Art.59 (<i>Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati</i>)	Art.55 (<i>Sanzioni penali</i>) comma 5
Art.60 (<i>Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	Art. 57 (<i>Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III</i>) comma 5 limitatamente all'inosservanza degli obblighi informativi nei confronti della UIF
Art. 61 (<i>Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica</i>)	Art. 56 (<i>Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno</i>) comma 2 bis
Art. 62 (<i>Disposizioni sanzionatorie specifiche per intermediari bancari e finanziari</i>)	Art.56 (<i>Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno</i>)



Art. 63 (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)	Art. 58 (Violazioni del Titolo III)
Art. 64 (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco)	Art. 57 (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III)
Art. 65 (Procedimento Sanzionatorio)	Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno) Art. 59 (Responsabilità solidale degli enti) Art. 60 (Procedure)
Art. 66 (Misure ulteriori)	----
Art. 67 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni)	----
Art. 68 (Applicazione della sanzione in misura ridotta)	----
Art. 69 (Successione di leggi nel tempo)	----
CAPO III Disposizioni	CAPO III Disposizioni finali
Art. 70 (Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847)	Art. 61 (Regolamento (CE) n. 1781/2006)
Art. 71 (Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi)	Art. 62 (Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi)
Art. 72 (Modifiche a disposizioni normative vigenti)	Art. 63 (Modifiche a disposizioni normative vigenti) Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 73 (Norme abrogate)	Art. 64 (Norme abrogate)
Art. 74 (Allegato tecnico)	Art. 65 (Allegato tecnico)
----	Art. 67 (Norme di coordinamento)
Art. 75 (Clausola di invarianza)	Art. 68 (Clausola di invarianza)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA DI CONCORDANZA

concernente la bozza di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE)2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006

Novella	Disciplina previgente	Direttiva	Criteri di delega
Articolo 1 <i>Modifiche al</i> TITOLO I <i>del d.lgs. 231/2007</i>	<i>Dlgs. n. 231/2007</i>	<i>Direttiva (UE)2015/849</i>	<i>Art. 15 della Legge n. 170/2015</i>
TITOLO I <i>disposizioni di carattere generale</i>	TITOLO I <i>(disposizioni di carattere generale)</i>		
Capo I <i>ambito di applicazione</i>	Capo I <i>(disposizioni comuni)</i>		
Art. 1 <i>(definizioni)</i>	Art. 1	Art. 3 Art. 30	
Art. 2 <i>(Finalità e principi)</i>	Art. 3	Art. 1	Art. 15, c. 1
Art. 3 <i>(Soggetti obbligati)</i>	Artt. 10- 11-12 -13 -14	Art. 2 Art. 4	Art. 15, c. 2, lett. b)
Comma 1	Art. 10, c. 1		
Comma 2 <i>intermediari bancari e finanziari</i>	Art. 11, c. 1, c.2 lett. b), c.3 lett. b), c. 3-bis, c. 4	Art.2, par. 1 p.1)-2)	
Comma 3 <i>altri operatori finanziari</i>	Art. 11, c. 2 lett.a)-c), c.3 lett. a)-c)-d), c.4		
Comma 4 <i>professionisti</i>	Art.12 Art.13	Art.2, par. 1 p. 3) lett. a)-b) Consid. 9	
Comma 5 <i>altri operatori non finanziari</i>	Art. 10, c.2 lett.e) p. 4)-5)-5 bis) Art. 14	Art.2, par.1 p. 3) lett. c)-d)-e) Consid. 8	
Comma 6 <i>prestatori di servizi di gioco</i>	Art. 14, c. 1 lett. d)-e)-e bis)	Art.2, par.1 p. 3) lett. f)	
Comma 7 <i>succursali</i>	Art. 11, c. 1 lett.n)	Art.3, 1) - 2) lett. f)	
Comma 8 <i>società di gestione</i>	Art. 10, c. 2 lett. a)-b)-c)-d)	Art. 4	



CAPO II <i>Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni</i>	CAPO II <i>(Autorità)</i>		Art. 15, c. 2, lett.a, p.3
Art. 4 <i>(Ministro dell'economia e delle finanze)</i>	Art. 5		
Commi 1-2	Art. 5, c.1		
Comma 3 <i>(esenzioni)</i>	{Art. 25}	Art. 2, par. 3 Consid. 21	Art. 15, c.2, lett. c), n.1
Comma 4 <i>(contrasto del finanziamento del terrorismo)</i>	<i>(d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss. mm. ed ii.)</i>	Art. 1, par. 5	Art. 15, c. 2 lett. n)
Art. 5 <i>(Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)</i>	Art. 5 <i>(d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss. mm. ed ii.)</i>	Art. 6 Art. 7, par. 1- 2 Art. 48, par.1-2	Art. 15, c.2, lett. a), n.1 e lett. n)
Commi 1-2-3-4 MEF	Art. 5, c. 1- 5-6	Art. 6	
Comma 4	Art. 5, c.6		
Comma 5-6-7 CSF	Art. 5, c. 3-4 <i>(d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss. mm. ed ii.)</i>	Art. 7, par.1-e 2	Art. 15, c.2, lett. a) p.1
Art. 6 <i>(Unità d'informazione finanziaria)</i>	Art. 6	Art.32 Consid. 37	Art. 15, c.2, lett.f)
Comma 1	Art. 6 , c. 1-2	Art.32, par. 1-3-4	
Comma 2	Art. 6 , c. 3		
Comma 3	Art. 6 , c. 4		
Comma 4, lett. a)	Art.6, c.6 lett. b)		
Comma 4, lett. b)	Art.6, c.6, let. a)		
Comma 4, lett. c)	-		
Comma 4, lett. d)	Art.6, c.6, let. e-bis)		
Comma 4, lett. e)	Art.41, c.2		
Comma 4, lett. f)	Art. 53, c. 4		
Comma 4, lett. g)	Art. 60, c. 1		
Comma 5	Art.6, c.6, lett. c)-d)		
Comma 6	Art.6, c.6, lett. e)	Art. 30 par.2 e 5 Art. 31 par. 3	
Comma 7	Art.6, c.7, lett. a)-b)		
Comma 8	Art. 5, c.1 Art. 6, c.5	Art. 32, par. 8	
Art. 7 <i>(Autorità di vigilanza di settore)</i>	Artt. 7- 53	Consid. 52-53-57-58-59	Art. 15, c.2, lett. a) p.3 lett. e)-f)-h)
Comma 1-2-3	Art. 7, c. 1-2		
Comma 4	Art. 7, c. 2 bis Art. 9, c. 6		



	Art. 30, c.5		
Art. 8 <i>(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)</i>			Art. 15, c.2, lett. n)
Art. 9 <i>(Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia)</i>	Art. 8, c.2-3-4-5, Art. 9 Art. 53		
Art.10 <i>(Pubbliche amministrazioni)</i>			Art. 15, c.2, lett. n)
Art. 11 <i>(Organismi di autoregolamentazione)</i>	Art. 8 Art. 38, c.6-bis, Art. 53, c. 3, Art. 54	Consid. 39-40 Art. 3, par. 1, lett. 5 Art. 8	Art. 15, c.2, lett. a) p.2, lett. h) p.4-3) e lett. n)
Capo III <i>Cooperazione nazionale e internazionale</i>			
Art.12 <i>(Collaborazione e scambio di informazioni)</i>	Art. 8 Art. 9	Art. 49	Art. 15, c.2, lett. f)
Art.13 <i>(Cooperazione internazionale)</i>	Art. 9, c.3-4	Art. 52-53-54-55 Art. 48, par.4 Consid. 54-55-56-58	Art. 15, c.2, lett. f)
Capo IV <i>Analisi e valutazione del rischio</i>			Art 15, c.2, lett. a), b), c)
Art.14 <i>(Analisi nazionale del rischio)</i>		Art.6 Art.7	
Art.15 <i>(Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)</i>	Art. 20 Art. 22	Art. 8, par. 1-2	
Art.16 <i>(Procedure di mitigazione del rischio)</i>	Art. 54 (limitatamente al c.3 del nuovo 16)	Art. 8, par. 3-4	



Articolo 2 <i>Modifiche al</i> TITOLO II <i>del d.lgs. 231/2007</i>	<u>D.lgs. n. 231/2007</u>	<u>Direttiva (UE)2015/849</u>	<u>Art. 15 della Legge n. 170/2016</u>
TITOLO II <i>Obblighi</i>			
CAPO I <i>Obblighi di adeguata verifica della clientela</i>	CAPO I Obblighi di adeguata verifica della clientela	CAPO II Adeguate verifica della clientela	
Sezione I	Sezione I Disposizioni di carattere generale	Sezione I	
Art. 17 <i>(Disposizioni generali)</i>	Artt. 15-16-17-22	Art.11-13-14 Consid. n. 7-53	
Comma 1	Art. 15, c.1 lett. a)- b) Art. 16, c.1 lett. a)- b) Art. 17, c.1 lett. a) -b)	Art. 11 par. 1, lett. a)- b)-c)	
Comma 2	Art. 15, c. 1 lett. c)- d) Art. 16, c. 1 lett. d)- e) Art. 17, c. 1 lett. c)- d)	Art. 11 par. 1, lett. e)- f)	
Comma 3	Art. 17, c. 3	Art. 13 par.2, 3, 4	
Comma 4	Art. 22	Art. 14 par. 5	
Comma 5	Art. 15 c. 3		
Comma 6		Consid. n.7 e 53	
Art. 18 <i>(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)</i>	Artt. 18-19	Artt. 13-14	Art. 15, c.2, let. d)
Comma 1	Art. 18	Art. 13 par. 1	
Comma 2	Art. 19 c. 1	Art. 14 par. 1	
Commi 3-4		Art. 14 par. 2 Art. 14 par. 4 (2°per.)	
Art. 19 <i>(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)</i>	Artt. 19-28	Art. 13	
Commi 1-2	Art. 19	Art. 13	
Comma 3-4	Art. 28 c. 3 lett. a)	Art. 13 par. 5	
Art. 20		Art. 3 par. 1 n. 6	



<i>(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)</i>			
Art. 21 <i>(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)</i>		CAPO III INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA Art. 30 par.1, 2, 3, 4, 5, 6. Art. 31	Art. 15, c.2, let. d),
commi 1-2			Art. 15, c. 2, let. d), p.3.3
commi 3-4		Art. 31 par. 4, 5.	
comma 5-6		Art. 30	
Art. 22 <i>(Obblighi del cliente)</i>	Art. 21	Art. 30 Art. 31	
Sezione II			
Art. 23 <i>(Misure semplificate di adeguata verifica)</i>	Artt. 25-26	Sezione 2 Artt. 12-15-16-17 Allegato II	Art. 15, c. 2, lett. c), n.2
Art. 24 <i>(Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)</i>	Art. 28	Sezione 3 Art. 18 Art. 22 Allegato III	
Art. 25 <i>(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)</i>			Art. 15, c.2, lett. c) n.4)
Comma 1	Art. 28, c.1	Art.18	
Comma 2	Art. 28 ,c. 4	Art.19	
Comma 3	Art. 28, c. 6	Art.24	
Comma 4	Art. 28, c. 5	Art.20	
Comma 5		Art.21	
Sezione III	Sezione IV	Sezione IV	Art. 15, lett. c), p.5
Art. 26 <i>(Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)</i>	Art. 29, Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33	Art. 25 Art. 26	
Art. 27 <i>(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di</i>	Art. 30 Art.34	Art.27	



terzi)			
Art. 28 (Responsabilità dei soggetti obbligati)		Art. 25	
Art. 29 (Esecuzione da parte di terzi aventi sede in paesi ad alto rischio)		Art. 26 par. 2	
Art. 30 (Esclusioni)	Art. 35	Art. 29	
CAPO II Obblighi di conservazione		Capo V Protezione dei dati, obblighi di conservazione delle registrazioni e dati statistici	Art. 15, c. 2, lett.o)
Art. 31 (Obblighi di conservazione)	Art.36	Art. 40 par. 1 Art. 40 par. 1, 2° periodo	
Art. 32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)	Articoli 37, 38, 39	Art. 40 par. 1 Art. 41 par. 2 Art. 42	
Art. 33 (Obbligo di invio dei dati aggregati)	Art. 40	Art. 44 par. 1 e 2	
Art. 34 (Disposizioni specifiche)	Art. 36 comma 6 Art. 38 comma 6 Art. 7 comma 2		
CAPO III Obblighi di segnalazione		Capo IV Obblighi di segnalazione	Art.15, c.2, lett. p)
Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)	Art. 41	Consid. 37 Art. 33 par. 1 Art. 34 par. 2 Art. 35 par. 2 Art. 37	
Art. 36 (Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti)	Art. 42	Art. 33 Art. 45 par.9	
Art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)	Articoli 43, 44	Consid. 39 Art. 33 Art. 34 par. 1	
Art. 38 (Tutela della riservatezza)	Art. 45	Consid. 39 Art. 42 Art. 48	
Art. 39 (Divieto di comunicazione)	Art. 46	Art. 39	



Art. 40 (Analisi e sviluppo della segnalazione)	Art. 47	Art. 32 par. 3, 4, 8	
Art. 41 (Flusso di ritorno delle informazioni)	Art. 48	Art. 46 par. 3	
CAPO IV Obbligo di astensione			
Art. 42 (Astensione)	Art. 23 Art. 28 comma 7	Art. 14 par. 4	
CAPO V Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica		Consid. 50, 53 Art. 45 par. 9, 10	Art.15, c.2, lett. c), p.3. Art. 15, c. 2, lett. q)
Art. 43 (Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti)			Art.15, c.2, lett. c), p.3.1 Art. 15, c. 2, lett. q)
Art. 44 (Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti)			Art.15, c.2, lett. c), p.3.1 Art. 15, c. 2, lett. q)
Art. 45 (Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)			Art.15, c.2, lett. c), p.3. Art. 15, c. 2, lett. q)
CAPO VI Obblighi di comunicazione			
Art. 46 (Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)	Art. 52		
Art. 47 (Comunicazioni oggettive)			Art.15, c. 2, lett. f) n. 3
CAPO VII Segnalazione di violazioni			
Art. 48 (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)		Art. 61	
Articolo 3 Modifiche al TITOLO III del d.lgs. 231/2007	<u>D.lgs. n. 231/2007</u>	<u>Direttiva (UE)2015/849</u>	<u>Art. 15 della Legge n. 170/2016</u>



TITOLO III MISURE ULTERIORI	TITOLO III MISURE ULTERIORI	Consid. 6 Art.10	
Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)	Art. 49		
Art. 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia)	Art. 50	Art. 10	
Art. 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)	Art. 51		
Articolo 4 Modifiche al TITOLO IV del d.lgs. 231/2007	<u>D.lgs. n. 231/2007</u>	<u>Direttiva (UE)2015/849</u>	
TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO	Art. 24	Consid. 21, 51 Art. 2 par. 1 lett. f) Art. 3 nr. 14) Art. 11 lett. d) Art. 47 par. 1, 2 Art. 48 par.3	
Art. 52 (Misure per la mitigazione del rischio)	Art. 24		
Art.53 (Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione)	Art. 24		Art. 15, c.2, lett. m)
Art. 54 (Autorità e cooperazione nel comparto del gioco)	Art. 24		
Articolo 5 Modifiche al TITOLO V del d.lgs. 231/2007	<u>D.lgs. n. 231/2007</u>		
TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI	Consid. 59 Articoli 58 - 62	<u>Art.15, c. 2, intera lettera h)</u>
CAPO I Sanzioni penali			Art. 15, c.2, lett. h),p.1
Art. 55 (Fattispecie incriminatrici)	Art. 55	Art. 58 par. 1, 2	



CAPO II Sanzioni amministrative		Art. 58 Art. 59 Art. 60	Art. 15, c.2, lett. h),p.2
Art. 56 <i>(Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)</i>	Art. 57		
Art. 57 <i>(Inosservanza degli obblighi di conservazione)</i>	Art. 57		
Art.58 <i>(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)</i>	Art. 57		
Art.59 <i>(Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)</i>			
Art.60 <i>(Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze)</i>	Art. 57 comma 5		
Art. 61 <i>(Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)</i>	Art. 56 c. 2 bis		Art.15, c. 2, lett. h), p. 8
Art. 62 <i>(Disposizioni sanzionatorie specifiche per intermediari bancari e finanziari)</i>	Art.56 Art. 59	Art. 59, c.3, lett. a)	
Art.63 <i>(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)</i>	Art. 58		
Art.64 <i>(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco)</i>	Art. 57		
Art. 65 <i>(Procedimento sanzionatorio)</i>	Art. 56 Art.60		Art. 15, c.2, lett. h),p. 7



Art. 66 (Misure ulteriori)		Art. 59 Art. 60 Art. 62	
Art. 67 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni)		Art. 60,c.4	
Art. 68 (Applicazione della sanzione in misura ridotta)			
Art. 69 (Successione di leggi nel tempo)			Art. 15, c.2, lett. h)
Articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)	<u>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</u>	<u>Consid. 3 e 4</u> <u>Art.1</u>	<u>Art. 15 c. 2, lett. n) della Legge n. 170/2016</u>
Comma 1, lett.a)	Art. 1 (definizioni)		
Comma 1, lett. b)	Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)		
Comma 1, lett. c)	Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria)		
Comma 1, lett. d)	Art. 4 (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza Internazionale)		
Comma 1, lett. e)	inseriti nuovi articoli		
Comma 1, lett. f)	Art. 5 (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)		
Comma 1, lett. g)	Art. 6 (Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici		



	registri)		
Comma 1, lett. h)	Art. 7 (Obblighi di comunicazione)		
Comma 1, lett. i)	Art. 10 (Unità di informazione finanziaria per l'Italia)		
Comma 1, lett. l)	Art. 11 (Nucleo speciale di polizia valutaria)		
Comma 1, lett. m)	Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del Demanio)		
Comma 1, lett. n)	inserito nuovo articolo		
Comma 1, lett. o)	Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie)		
Comma 1, lett. p)	inserito nuovo articolo		
Comma 1, lett. q)	Art. 14 (Strumenti di tutela)		
Comma 1, lett. r)	Art. 15 (Copertura Finanziaria)		
Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195)	<u>Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195</u>		
Comma 1, lett.a)	Art. 1, c.1, lett. d)		
Comma 1, lett.b)	Art. 1, c.1, lett. e)		
Comma 1, lett. c)	Art. 2, c. 1		
Comma 1, lett. d)	Art. 3, c. 5		
Comma 1, lett. e)	Art. 5, c. 4		
Comma 1, lett.f)	Art. 9		
Comma 1, lett. g)	Art. 10, c. 1		
Comma 1, lett.h)	Art. 10, c. 3		
Comma 1, lett. i)	Art. 10, c. 4		
Articolo 8 (Modifiche a disposizioni vigenti)	<u>Codice civile</u> <u>Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141</u> <u>TUB</u> <u>Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,</u> <u>Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 04.08.1990 n. 227, e ss. mm.</u> <u>Decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla</u>		



	<u>legge 12 ottobre 1982,</u> <u>n. 726</u> <u>Decreto legge 25</u> <u>settembre 2001, n.</u> <u>350, convertito, con</u> <u>modificazioni, dalla</u> <u>legge 23 novembre</u> <u>2001, n. 409</u> <u>Decreto legge 31</u> <u>maggio 2010, n.78,</u> <u>convertito dalla Legge</u> <u>30 luglio 2010, n.122</u>		
Comma 1	Art. 2435, c. 2, Cod. Civ.,		
Comma 2	Art. 17bis, c. 8, d.lgs. 141/2010 <i>Inseriti nuovi commi</i>		
Comma 3	Art. 3, c.1, D.L. n.16/2012		
Comma 4	Art. 128 quater , c. 6 TUB		
Comma 5	Art. 128 quater , c. 7 TUB		
Comma 6	Art. 128 quater , c. 7 TUB <i>Inserito nuovo comma</i>		
Comma 7	Art. 128 decies, c. 3 TUB		
Comma 8	Art. 128 decies, c. 1-bis TUB		
Comma 9	Art. 4, c.1, D.L. n.16/2012		
Comma 10	Art. 30, ter c. 5 d.lgs. 141/2010		
Comma 11	Art. 1, c.4, D.L. n. 629/1982		
Comma 12	Art. 8 D.L. 350/2001		
Comma 13	Art. 37 D.L. n.78/2010 <i>Abrogazione</i>		
Articolo 9 <i>(Disposizioni finali)</i>	<i>-Rinvio generico a norme</i> <i>-TUB</i>		
Commi 1-2			
Comma 3	Art. 128 undecies TUB		
Comma 4			
Articolo 10 <i>(Clausola di invarianza)</i>			<u>Art. 15, c.3</u>



RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/ 849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, comunque consentiti espressamente dall'art. 5 della medesima ed anzi provvede ad eliminare l'obbligo di tenuta dell'archivio unico informatico, in precedenza posto a carico degli intermediari bancari e finanziari tenuti a garantire la conservazione dei dati e delle informazioni relativi al cliente e all'operazione. Né la direttiva 2005/60 né la 2015/849, che la emenda del tutto, prescrivono infatti che l'adempimento dell'obbligo di conservazione debba essere garantito attraverso l'implementazione di specifici strumenti di archiviazione. La facoltà di richiedere specifici adempimenti strumentali in materia di conservazione documentale è stata pertanto espunta dalla normativa primaria, rimettendo alle autorità di vigilanza di settore la valutazione in ordine all'opportunità di richiedere ai soggetti sottoposti alla loro supervisione, l'adozione di modalità di conservazione strumentali all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Lo schema di decreto legislativo reca norme o di natura meramente ordinamentale o che comunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Le disposizioni modificano il d.lgs. n. 231/2007, il d.lgs. n. 109/2007 e il d.lgs. n. 195/2008, nonché alcune disposizioni del codice civile e del TUB, introducendovi anche dei nuovi articoli.

In particolare, l'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto viene rubricato " Modifiche al titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", e modifica 16 articoli del d.lgs. n. 231/2007, divisi in 4 capi, rispettivamente dedicati all'ambito di applicazione (Capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle Pubbliche amministrazioni (Capo II), alla Cooperazione nazionale e internazionale (Capo III) e alla analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Capo IV).

Gli articoli da 1 a 3 modificano le definizioni, le finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l'elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Trattasi di norme definitive e quindi di natura ordinamentale che non hanno effetti sulla finanza pubblica.



Gli articoli da 4 a 11 contengono norme che precisano in modo chiaro e dettagliato i compiti, le attribuzioni e le azioni delle autorità, delle amministrazioni e degli organi interessati e dei soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, l'articolo 6 adegua le competenze dell'UIF a quanto imposto dalla direttiva attuanda, in particolare dall'art. 32. In conformità a quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 32, secondo il quale gli stati membri devono dotare le proprie *Financial Information Units* di risorse finanziarie, tecniche ed umane adeguate per assolvere ai propri compiti, i componenti del Comitato di esperti con funzioni di consulenza all'UIF, come si evince chiaramente dal comma 3 dell'art. 6 del decreto i componenti del comitato non hanno diritto né a compensi.

L'articolo 7 disciplina i compiti delle Autorità di vigilanza del settore. La disposizione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le autorità di vigilanza finanziano le loro attività mediante i contributi obbligatori a carico dei soggetti vigilati.

Il capo III intitolato "Cooperazione nazionale ed internazionale" consta di un solo articolo (art. 12) che descrive le attività che devono essere svolte dai competenti soggetti pubblici in adempimento degli obblighi posti dagli articoli 51 e seguenti della direttiva: in particolare l'art. 52 prevede che le autorità competenti negli stati membri cooperino tra loro nella misura più ampia possibile; si tratta pertanto di misure la cui attuazione si rende obbligatoria per non incorrere nel rischio dell'apertura di una procedura di infrazione da parte delle competenti Autorità Europee. L'articolo amplia e specifica gli adempimenti a carico delle autorità di vigilanza del settore, delle amministrazioni interessate e degli ordini professionali già previsti nell'art. 9 del testo vigente del d. lgs. n. 231/2007. Le Autorità coinvolte possono far fronte ai nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disciplina prevista dal Capo IV coinvolge tutti gli attori istituzionali del sistema di prevenzione e i soggetti obbligati agli adempimenti. In particolare, il capo IV, di nuova introduzione, intitolato "Analisi e valutazione del rischio" comprende tre articoli che descrivono le attività che devono essere svolte da soggetti pubblici, tra cui il Comitato di sicurezza finanziaria (art. 14) e dai soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva attuanda in materia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I contributi e le collaborazioni di cui al citato art. 14, comma 2, peraltro eventuali, sono comunque effettuati a titolo gratuito. L'art. 7 della direttiva obbliga, infatti, i Paesi a dotarsi di sistemi e procedure strutturate di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurare che tali rischi siano efficacemente mitigati. L'articolo 8 poi impone alle competenti autorità degli stati membri di adottare opportuni provvedimenti volti a imporre ai soggetti obbligati le misure necessarie per prevenire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Quanto alle attività che devono essere attuate da soggetti pubblici, non comportano la necessità di acquisire ulteriori risorse.

L'articolo 2 del decreto legislativo in oggetto viene rubricato "Modifiche al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", comprende 31 articoli divisi in 4 capi.

Il capo I (articoli da 17 a 30) descrive gli obblighi di verifica della clientela a carico delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti tenuti all'osservanza della attuanda direttiva. Trattasi per lo più di disposizioni che comportano adempimenti a carico di soggetti privati e che rappresentano un ampliamento e una specificazione di obblighi già previsti nel vigente testo del d.lgs. n. 231/2007. L'art. 21 prevede per le persone giuridiche un obbligo di



comunicazione dei dati del titolare effettivo da effettuarsi in via telematica in una apposita sezione del Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio. L'obbligo di comunicazione riguarda soggetti già tenuti al deposito annuale del bilancio d'esercizio e l'acquisizione delle informazioni comporterà l'implementazione di una sistema informatico che si affianca a quello relativo al deposito del bilancio d'esercizio. Ne consegue che i costi per l'installazione e l'implementazione di tale sistema sono di entità tale da non avere una significativa incidenza sui bilanci delle Camere di Commercio poiché lo sviluppo dei registri insiste sul patrimonio informativo, relativo alla titolarità delle imprese dotate di personalità giuridica, già detenuto dal Registro delle imprese. Quanto ai costi connessi alle istruttorie che le Camere di Commercio devono svolgere sui dati relativi ai titolari effettivi, verranno coperti mediante versamento dei diritti di segreteria da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni.

Il Capo II (articoli da 31 a 34) descrive gli obblighi di conservazione dei documenti da parte dei soggetti interessati. Trattasi di disposizioni che riguardano soggetti privati che pertanto non impattano sulla finanza pubblica.

Il capo III (articoli da 35 a 41) descrive gli obblighi di segnalazione, già disciplinati prima della presente novella. Gli articoli 40 e 41 riguardano gli adempimenti a carico di soggetti pubblici che vengono già svolti a legislazione vigente (art. 47 e 48 del testo vigente che recano la stessa rubrica degli articoli 40 e 41). Anche la disposizione sulla tutela della riservatezza (art. 38) riprende quanto previsto dall'art. 45 del testo vigente del d.lgs. n. 231/2007, senza aggiungere adempimenti a carico degli obbligati.

Il capo IV comprende un solo articolo dedicato agli obblighi di astensione dall'instaurazione e dalla prosecuzione del rapporto con il cliente, nei casi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva di effettuare le prescritte verifiche nei confronti della clientela. Trattasi di disposizioni ordinamentali destinate a soggetti privati e, pertanto, non comportano alcun onere a carico della finanza pubblica.

Il capo V comprende disposizioni particolari dettate per i prestatori di servizi di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica. Gli articoli 43 e 44 contengono disposizioni destinate a soggetti privati che pertanto non incidono sulla finanza pubblica. L'art. 45 prevede l'istituzione presso l'Organismo degli Agenti in attività finanziarie di un registro pubblico informatizzato contenente gli identificativi dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e le comunicazioni cui tali soggetti sono tenuti. Gli oneri per l'istituzione e la tenuta del registro verranno posti a carico degli iscritti.

Il capo VI comprende gli articoli 46 e 47. Il primo prevede adempimenti a carico degli organi di controllo interno dei soggetti interessati dal decreto legislativo in esame e quindi non ha impatto sulla finanza pubblica. Il secondo prevede gli obblighi di comunicazione all'UIF di operazioni sospette a carico dei soggetti interessati dal presente provvedimento e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 viene rubricato "Modifiche al titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", comprende 3 articoli che prevedono limitazioni all'uso del contante (art.49), divieti di rilascio di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art.50) e l'articolo 51 prevede un obbligo di comunicazione al MEF di infrazioni delle perdette disposizioni a carico di banche, intermediari finanziari, poste. Trattasi di adempimenti a carico di soggetti privati e, pertanto, le disposizioni non impattano sulla finanza pubblica.

L'articolo 4 viene rubricato "Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", comprende 3 articoli. I primi due prevedono specifici adempimenti a carico dei



prestatori dei servizi di gioco che pertanto non sono a carico della finanza pubblica. L'art. 54 detta disposizioni relative alle Amministrazioni che devono vigilare sull'attività dei prestatori di servizi di gioco: in particolare si fa riferimento all'elaborazione di documenti contenenti standard tecnici di regolamentazione, all'adozione di protocolli d'intesa che prevedono il necessario scambio di informazioni tra autorità vigilanti. Le attività sono afferenti alle funzioni di vigilanza e supervisione svolte dall'amministrazione finanziaria sui concessionari di gioco. Le amministrazioni interessate pertanto potranno adempiervi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 viene rubricato "Modifiche al titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", comprende 15 articoli: trattasi di disposizioni sanzionatorie. Le sanzioni vengono riscosse dal MEF e in via residuale dalle autorità di vigilanza di settore, sui soggetti rispettivamente vigilati. Le attività ivi previste comportano adempimenti cui sono tenuti anche i soggetti istituzionali i quali possono farvi fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, essendo i medesimi già dotati della necessaria organizzazione per irrogare sanzioni e non trattandosi di attività difformi da quelle già svolte.

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, si rappresenta che la norma prevede un'opzione per il pagamento immediato delle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a fronte di una riduzione di un terzo della sanzione irrogata, in un'ottica di deflazione del contenzioso e di maggiore certezza del recupero del relativo gettito. Tenuto conto dei proventi annualmente riscossi per le predette sanzioni, pari a circa 6 milioni di euro, considerati nel tendenziale di finanza pubblica, l'onere della disposizione in argomento è prudenzialmente valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

L'articolo 6 viene rubricato "Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109". Trattasi di disposizioni che riguardano i soggetti pubblici coinvolti nel contrasto del finanziamento del terrorismo, quali il Comitato di sicurezza finanziaria, l'UIF, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Con riguardo al Comitato di sicurezza finanziaria, si tratta di un organismo già esistente a legislazione vigente e ne è stata modificata la composizione e talune attribuzioni, coerentemente con quanto espressamente richiesto dalla Direttiva che obbliga gli Stati membri a dotarsi di un'autorità nazionale responsabile del coordinamento delle strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della periodica analisi dei rischi nazionali di tali fenomeni. Resta invariata la norma che prevede che i componenti del comitato non hanno diritto né a compensi né al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione.

Con l'articolo 6 del decreto in esame vengono confermate le disposizioni relative alle procedure di congelamento di fondi e risorse economiche. Le attività ivi previste comportano adempimenti cui sono tenuti i soggetti istituzionali i quali possono farvi fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, essendo i medesimi già dotati della necessaria organizzazione per irrogare sanzioni e non trattandosi di attività difformi da quelle già svolte.

L'articolo 7 rubricato "Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195" prevede obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane per chi esporta somme superiori a 10.000 euro e disposizioni sanzionatorie in caso di inosservanza di detti obblighi. L'articolo ricalca le disposizioni vigenti, correggendo il meccanismo di quantificazione della sanzione, al fine di assicurarne l'efficacia, la proporzionalità e la dissuasività.



L'articolo 8 introduce modifiche al sistema vigente necessarie a garantirne il coordinamento con le modifiche introdotte al d.lgs. n. 231/2007.

In particolare, con il comma 9, vengono introdotte disposizioni volte a facilitare l'attività di censimento e di vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti che svolgono attività di trasporto valori in relazione al trasferimento del denaro contante. La Banca d'Italia farà fronte ai nuovi adempimenti con i diritti a carico dei soggetti vigilati.

Il comma 13 introduce disposizioni che mirano alla centralizzazione dei sistemi antifrode dei mezzi di pagamento, consentendo all'Ufficio antifrode istituito presso il MEF di avvalersi per la gestione degli archivi anche degli organismi partecipati dallo stesso MEF. La convenzione tra MEF e organismi partecipati relativa all'uso e alla gestione degli archivi non comporterà nuovi oneri per la finanza pubblica, come si evince dal tenore letterale della norma.

L'articolo 9 contiene disposizioni finali e transitorie che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

L'articolo 10 contiene la quantificazione dell'onere riferito all'articolo 5, comma 2, e la relativa copertura finanziaria e la clausola d'invarianza finanziaria per le restanti disposizioni del provvedimento.

40


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2002, n. 190 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Pagine Generale della Stato.

24 FEB 2017



ANALISI TECNICO NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di provvedimento è diretto, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n.170, a dare attuazione, a livello nazionale, alla direttiva UE 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006 (termine di recepimento 26/06/17).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le norme nazionali di riferimento sono rappresentate dal:

- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e dai relativi provvedimenti attuativi, in particolare dalla delibera della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE ;
- decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante modifiche alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto si compone di 10 articoli: i primi cinque apportano modifiche al D.lgs. 21 novembre 2007, n.231; gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa di settore.

Lo schema di decreto in esame introduce significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 (la quarta del settore), che integra ed abroga le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI.

Da qui l'esigenza di un intervento d'insieme volto a migliorare l'aderenza del quadro normativo nazionale alla nuova disciplina comunitaria, nonché a correggere incongruenze, a chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti imposti dal legislatore europeo.

Con la finalità inderogabile di allineare la normativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa, lo schema di decreto, inoltre, introduce modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 nonché al decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono analoghi progetti di legge.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario coerentemente anche a quanto prescritto dalle raccomandazioni GAFI.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano avviate una procedura di infrazione ed un procedimento UE.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali previsti in materia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nessun giudizio pendente.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le norme riproducono fedelmente il contenuto della IV direttiva antiriciclaggio, che deve essere recepita uniformemente da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

In aderenza al disposto dell'articolo 32, comma 1, lettera e), della legge n. 234 del 2012 (sulla base delle esperienze maturate nell'attività di vigilanza negli ultimi anni) sono state apportate le necessarie modifiche di coordinamento al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e degli altri decreti legislativi intervenendo nel rispetto dell'assetto generale dei testi. In particolare, limitatamente al d.lgs. 231/2007 si è intervenuti operando la sostituzione dei relativi titoli.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono state sostituite integralmente le disposizioni del d.lgs. 231/2007: dall'art. 1 all'art. 48; dall'art. 52 all'art. 54; dall'art. 56 all'art. 68.

Norme di abrogazione espressa sono contenute nell'articolo 73 del d.lgs. n. 231/07 per come modificato e all'art. 8 dello schema di provvedimento.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

È stato espressamente previsto il regime del *favor rei* nella regolazione degli effetti di successione nel tempo di disposizioni sanzionatorie

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

In seno alla parte dello schema di decreto diretto a modificare il d.lgs. 231/2007, sono previsti alcuni decreti attuativi (articolo 11, comma 4; articolo 12, comma 2 (facoltativo); articolo 21 commi 2, lettera c) e 5; articolo 45, comma 3).

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

TITOLO: schema di disegno di legge recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

Referente: Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo proposto, coerentemente a quanto prescritto dalle raccomandazioni della comunità internazionale in materia, mira a migliorare e potenziare gli strumenti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso la valorizzazione dell'approccio basato sul rischio e della maggiore responsabilizzazione dei soggetti obbligati, sul presupposto dell'inadeguatezza di sistemi di regolamentazione del settore basati sulla rigida predeterminazione di regole di condotta. Poiché infatti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo si caratterizzano come fenomeni fortemente correlati tanto agli andamenti dei cicli economici quanto alla rapida evoluzione tecnologica dei canali di transito e distribuzione del sistema finanziario, occorre sensibilizzare i destinatari della normativa sul fronte della predisposizione di procedure tendenzialmente flessibili di valutazione dei rischi e della relativa evoluzione.

In particolare, le nuove disposizioni del GAFI estendono l'applicazione dell'approccio basato sul rischio. A livello nazionale, i paesi sono tenuti a individuare, valutare e comprendere i rischi collegati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad impegnare le risorse necessarie a mitigarli e sono tenuti a individuare e mitigare i rischi più seri ma possono consentire misure più semplici a copertura di determinati obblighi laddove i rischi siano riconosciuti di minore entità.

Inoltre, Il GAFI riconosce la necessità di tener conto della valutazione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello soprannazionale e altresì prescrive che le autorità di vigilanza applichino, nell'esercizio delle proprie funzioni, un approccio basato sul rischio, partendo dalla propria valutazione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo presenti nel paese e nell'ambito delle entità sulle quali vigilano.

Le stesse raccomandazioni GAFI in materia, impongono agli Stati della comunità internazionale di adottate misure che prescrivano ai destinatari della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure basate sul rischio e adeguate alle dimensioni e alla natura dei medesimi soggetti.

L'intervento proposto si pone peraltro in linea con l'attenzione rivolta dalla comunità internazionale al tema della trasparenza e della piena leggibilità delle catene di controllo retrostanti persone giuridiche e trust, sul presupposto della criticità insita nell'uso distorto degli schemi societari e dei negozi di segregazione patrimoniale a fini di occultamento della titolarità effettiva di beni e risorse di provenienza illecita.

Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale, in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall'estero.

Un recente studio di Unimpresa indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa diminuire gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.

Sul fronte dell'analisi del contesto italiano, l'influenza delle attività illecite sull'economia è di sicuro rilievo.

Ancorché non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che variano tra l'1,7 e il 12% del PIL a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a sostenere un giudizio di assoluta significatività della minaccia che i proventi illeciti siano prodotti nel territorio nazionale e siano reimmessi nei circuiti economico-finanziari italiani e stranieri.

Se poi l'analisi delle conseguenze si allarga al costo economico della criminalità ovvero alla compressione del reddito complessivo provocata dalla criminalità, specie se organizzata, a causa di costi imposti, di risorse allocate in modo inefficiente, di investimenti scoraggiati o di attività comunque impedito, il giudizio è ancora più severo. Tale giudizio, espresso dal mondo accademico, è condiviso sia dalle autorità governative impegnate nel contrasto di tali fenomeni sia dal settore privato.

L'attuale crisi economica ha offerto ulteriori opportunità alla criminalità di inserirsi nel tessuto economico. Ad esempio le difficoltà finanziarie, soprattutto di liquidità, possono indurre la crescita del fenomeno dell'usura, rendendo imprese e individui più vulnerabili ai tentativi della criminalità di estendere il controllo sull'economia legale e formale.

La minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è dunque giudicata molto significativa.¹

¹ La stima dell'economia criminale può essere effettuata seguendo metodi di stima diretti e indiretti. I primi si basano su indagini presso le famiglie e su indicatori riferiti ai reati e alla criminalità, mentre i secondi deducono l'entità del fenomeno dal confronto tra indicatori macroeconomici. Appartengono al primo gruppo le stime realizzate da SOS Impresa la quale nel XIII rapporto del 2012 e riferito al 2010 stima il fatturato delle mafie in 138 miliardi, corrispondenti all'8,7% del Pil. Utilizzando lo stesso metodo Transcrime nell'ambito del progetto PON Sicurezza 2007-2013, produce risultati molto diversi: il giro d'affari delle attività illecite ammonterebbe in media all'1,7% del Pil nel 2010, pari a un fatturato compreso tra 17,7 e 33,7 miliardi. Uno studio condotto dalla Banca d'Italia in collaborazione con ricercatori di alcune università (Ardizzi e altri) utilizza una variante del currency demand approach per stimare distintamente la componente di economia sommersa collegata ad attività classificabili come legali, ma esercitate irregolarmente (per evasione fiscale, tributaria o contributiva), dalla componente illegale in senso stretto (escludendo i reati violenti, furti, estorsioni, rapine, usura; si tratta quindi soprattutto di prostituzione e commercio di droghe illecite). Nel quadriennio 2005-2008 il sommerso fiscale viene stimato pari al 16,5% del PIL e quello intrinsecamente illegale al 10,9%. Un altro studio accademico (Argentiero e altri, 2008) ha proposto una stima macroeconomica del riciclaggio di denaro in Italia nel periodo tra il 1981 e il 2001. Il modello adottato suggerisce che nel periodo considerato l'attività di riciclaggio sia stata pari a circa il 12% del PIL. Lo studio mostra inoltre che il riciclaggio ha natura anti-ciclica: aumenta nei periodi di crisi (cfr. intervento Signorini, BDI 2012). Recentemente l'Istat ha pubblicato le nuove stime del PIL per gli anni 2011-2013 in cui, coerentemente con gli orientamenti condivisi a livello europeo, ha introdotto il valore della produzione relativa a tre attività illegali (traffico di droga, prostituzione, contrabbando). La stima pubblicata risulta

Si fornisce, di seguito, un elenco riassuntivo dei principali razionali tenuti in considerazione in fase di analisi di impatto:

- a) *Stima dell'ammontare: i ricavi derivanti dalle attività illegali di maggiore interesse per le organizzazioni criminali* (sfruttamento sessuale, traffico illecito delle armi da fuoco, narcotraffico, contraffazione, gioco d'azzardo, traffico illecito di rifiuti, traffico illecito di tabacchi, usura ed estorsioni): oscillano tra i 17,7 ed i 33,7 miliardi di euro annui (valore medio: 25,7 miliardi di euro), mentre i ricavi delle organizzazioni criminali di stampo mafioso si stimano tra gli 8,3 ed i 13 miliardi di euro annui (valore medio: 10,6 miliardi di euro), ovvero tra il 32% ed il 51% del totale dei ricavi generati dalle attività illegali considerate.
- b) *Natura dei proventi*: organizzazioni criminali nazionali, organizzazioni criminali transnazionali.
- c) *Composizione dei proventi*: contanti, strumenti finanziari, asset fisici.
- d) *Distribuzione territoriale* (indicazione generale): marcata diffusione nelle regioni del Sud (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) e discreta presenza in regioni del Nord Ovest (Liguria, Piemonte e Lombardia) e del Centro (Lazio).
- e) *Attività di investigazione* (dati aggregati, con ripartizione territoriale):
 - in media, le Forze di polizia segnalano oltre 5.800 soggetti denunciati l'anno e oltre 2.500 arrestati per associazione per delinquere (media anni 2010/2012). Nel solo 2012 le persone denunciate sono state oltre 6.600, mentre quelle arrestate oltre 2.700;
 - i risultati maggiori, in termini di denunce ed arresti per associazione per delinquere, si registrano in Campania, Lombardia, Sicilia, Puglia e Lazio;
 - in media, le Forze di polizia segnalano oltre 750 soggetti denunciati l'anno ed oltre 1.300 arrestati per associazione di tipo mafioso (media anni 2010/2012). Nel 2012 le persone denunciate sono state circa 1.200, le arrestate quasi 600;
 - i risultati maggiori, in termini di denunce ed arresti per associazione di tipo mafioso, si registrano in Campania, Calabria e Sicilia.
- f) *Attività di repressione*:
 - sequestrati oltre 16.000 beni nel corso del 2011 (per un valore prossimo a 7 miliardi di euro) ed oltre 12.000 nel periodo agosto 2011 – luglio 2012 (per un valore di oltre 4 miliardi di euro);
 - confiscati oltre 3.500 beni nel 2011 (valore prossimo ai 2 miliardi di euro) ed oltre 3.200 nel periodo agosto 2011 – luglio 2012 (per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro).
- g) *Modalità ricorrenti di riciclaggio*:
 - utilizzo di prestanome e di società di comodo con artifici contabili, certificazioni fittizie e false fatturazioni;
 - investimenti in attività immobiliari, in beni mobili registrati, in aziende ed in titoli societari;
 - utilizzo del canale bancario.
- h) *Ulteriori informazioni di supporto*:
 - presenza di mafie straniere nel territorio nazionale (gruppi criminali cinesi, albanesi, arabi, russi), con o senza rapporti con le mafie nazionali;
 - presenza di network tra organizzazioni criminali imprenditoriali e professionisti;

coerente con i valori utilizzati in sede di definizione del presente Rapporto ed è pari a circa lo 0,9% del nuovo livello del PIL.

Una recente analisi econometrica condotta dalla Banca d'Italia (Pinotti, 2012) propone una stima complessiva delle perdite, in termini di prodotto interno lordo, che possono essere attribuite alla criminalità organizzata nel Mezzogiorno. Il lavoro confronta lo sviluppo economico di due regioni oggetto di più recente infiltrazione criminale, Puglia e Basilicata, nei decenni precedenti e successivi al diffondersi del contagio mafioso, avvenuto verso la fine degli anni '70, con quello di un gruppo di regioni del Centro-Nord che avevano simili condizioni socio-economiche iniziali. Se valgono le ipotesi assunte, per effetto del contagio le due regioni hanno subito una decurtazione della crescita del PIL pro capite dell'ordine dei 20 punti percentuali in trent'anni; la causa diretta principale sono minori investimenti privati.

- contatti collusivi nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- portafoglio degli impieghi delle organizzazioni criminali concentrato in prevalenza su acquisti di beni immobili e in misura importante anche in acquisto di quote societarie.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'impianto normativo, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n.170, è finalizzato al recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e all'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

L'intervento normativo proposto consente inoltre all'Italia di colmare le lacune rilevate dal Fondo monetario internazionale in occasione dell'ultima valutazione della conformità del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (*Anti-Money Laundering e Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT*), in termini di *technical compliance* ed *effectiveness*, ai requisiti minimi individuati come indefettibili dalla comunità internazionale ai fini dell'effettivo contrasto dei fenomeni di contaminazione criminale del sistema economico e finanziario.

In merito, nel summit del G20 tenutosi a Brisbane nel novembre 2014, sono stati adottati i dieci principi generali sulla trasparenza delle informazioni sul titolare effettivo, formulati dall'*Anticorruption Working Group*. L'attuazione di tali principi dovrebbe contribuire a tutelare l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario globale e prevenire l'abuso delle persone giuridiche per scopi illeciti, come la corruzione, l'evasione fiscale e il riciclaggio in *compliance* con le Raccomandazioni del GAFI, includendo le seguenti misure:

- Aggiornamento costante e periodico della Valutazione Nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerenti l'utilizzo delle persone giuridiche e dei negozi giuridici similari per scopi illeciti.
- Obbligo in capo alle persone giuridiche di mantenere aggiornata, accurata e adeguata l'informazione sul titolare effettivo, di comunicarla ad un registro centrale e di trasmetterla ai soggetti obbligati nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela.
- Attraverso la creazione di un registro centrale, l'Italia assicurerà che le autorità competenti abbiano un accesso tempestivo e senza restrizioni all'informazione sulla titolarità effettiva.
- L'Italia assicurerà che i fiduciari (*trustees*) dei trust riconosciuti a livello nazionale mantengano un'informazione adeguata, accurata e aggiornata sul titolare effettivo (inclusi i disponenti, i *protector trustees* e i beneficiari). Tali soggetti dovranno fornire l'informazione ai soggetti obbligati nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela. Altrettanto varrà per i negozi giuridici similari.
- Creazione di un registro centrale dei trusts che hanno obblighi di natura fiscale, in modo da assicurare alle autorità competenti un accesso tempestivo all'informazione del titolare effettivo dei trusts registrati.
- I soggetti obbligati potranno accedere all'informazione sul titolare effettivo contenuta nel registro centrale, nell'ambito degli adempimenti dell'adeguata verifica della clientela.
- Promozione della cooperazione interna ed internazionale per migliorare lo scambio di informazioni in materia.

- Per il contrasto all'evasione fiscale, l'Italia assicurerà che l'informazione sul titolare effettivo sia accessibile tempestivamente alle autorità fiscali nazionali.
- Al fine di combattere la corruzione e i reati finanziari correlati, l'Italia si impegna ad adottare ulteriori misure atte a prevenire l'abuso delle persone giuridiche e negozi giuridici simili e accrescere il grado di trasparenza.

La disposizione in analisi consente, peraltro, di effettuare una ricognizione delle attuali norme in un'ottica di adeguamento agli standard internazionali di discipline e operatività che, incidendo sul sistema di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo, richiedono un aggiornamento della normativa.

Si aggiunge, altresì, che l'approvazione della Direttiva e del Regolamento in sede politica, da parte del Consiglio dei Ministri ECOFIN del 27 gennaio 2015, è stata accompagnata da importanti "Dichiarazioni" formulate da alcuni Stati membri, dalla Commissione e dal Consiglio europeo. In particolare, alla luce delle minacce provenienti dal terrorismo islamico, le "Dichiarazioni" sottolineano l'esigenza di applicare con efficacia e rapidità le nuove disposizioni della Direttiva e del Regolamento e mettono in evidenza la necessità di rafforzare i poteri e la collaborazione delle FIU, anche attraverso la Piattaforma europea, di individuare i rischi di terrorismo a livello sovranazionale, di applicare le sanzioni economiche di congelamento.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Al fine di verificare l'allineamento dell'ordinamento nazionale ai principi e norme comunitari nonché agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale, si terrà conto:

- degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio;
- del numero di violazioni della normativa riscontrate successivamente all'introduzione delle nuove disposizioni;
- del numero dei procedimenti sanzionatori avviati, della tempistica e dell'esito dei medesimi;
- del numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate alla UIF, analizzate dalla stessa e sviluppate dagli organi investigativi e giudiziari, anche tenuto conto dell'efficacia dello scambio di informazioni tra autorità competenti.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo contiene disposizioni che si rivolgono ai destinatari del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ossia: intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari a vario titolo coinvolti e prestatori di servizi di gioco. Lo schema di decreto consente anche di valutare l'opportunità di aggiornare la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

L'elenco degli intermediari finanziari e degli altri esercenti attività finanziaria, in particolare, risulta composto da:

- Banche e Bancoposta, per un totale di circa 685 soggetti
- n. 6 Istituti di Moneta Elettronica –IMEL

- n. 64 Istituti di Pagamento (IP)
- n. 180 Società finanziarie iscritte nell'elenco ex art. 107 del TUB
- n. 546 Società finanziarie iscritte nell'elenco ex art. 106 del TUB
- n. 96 Società di intermediazione mobiliare
- n. 151 Società di gestione del risparmio (SIM e SGR) e Sicav
- n. 310 Società di gestione del risparmio (SIM e SGR) e Sicav
- n. 8.106 Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
- n.104 cambiavalute;
- n. 64 imprese assicurative

Altri destinatari del provvedimento sono i professionisti, così suddivisi:

- soggetti abilitati all'esercizio della professione notarile: 4.819
- avvocati iscritti all'albo nazionale, a seguito di concorso pubblico: circa 237.000
- dottori commercialisti iscritti all'albo tenuto dal Consiglio nazionale: oltre 116.000
- revisori attualmente iscritti nel Registro: 151.630
- società di revisione iscritte sono 457
- consulenti del lavoro circa 28.000.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Ai fini dell'adozione del provvedimento legislativo è stato curato il coordinamento dei contributi e delle autorità di vigilanza e delle forze di polizia direttamente coinvolte nella strategia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il confronto con i suddetti attori istituzionali ha reso possibile l'individuazione di soluzioni strategiche, ritenute adeguate all'attività di prevenzione dei fenomeni criminali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze avendo già attivato, in occasione della predisposizione dei criteri di delega di cui al citato articolo 15 legge 170/2016, tavoli di consultazione. In particolare sono stati attivati tavoli di lavoro con: il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le principali associazioni rappresentative dei prestatori di pagamento, dei servizi di moneta elettronica e del settore giochi.

L'adozione dello schema di decreto legislativo è stato, inoltre, preceduto dalla procedura di consultazione *on line* sul sito istituzionale del Ministero. Le osservazioni pervenute sono state oggetto di valutazione ai fini della predisposizione definitiva del testo. In ultimo il testo è stato esaminato dagli Uffici legislativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte al tavolo istituzionale presso il Dipartimento per le politiche europee.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile. L'intervento è reso obbligatorio dalla necessità di recepire la direttiva europea antiriciclaggio UE 2015/849.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel merito non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto per motivazioni economiche, volte a garantire la concorrenzialità e la sicurezza del mercato, si è ritenuto necessario intervenire con soluzioni coordinate a livello di normativa primaria, in grado anche di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia richiesti dagli organismi internazionali di settore. Tra le motivazioni dell'intervento rientra, peraltro, l'esigenza di rimuovere le criticità riscontrate nel vigente apparato di prevenzione antiriciclaggio.

Il rigoroso rispetto dei criteri di delega legislativa contenuti nel citato articolo 15 della L.170/2016 ha garantito la predisposizione di un impianto normativo condiviso tra le diverse autorità politiche, di vigilanza e operative (Guardia di finanza e forze di polizia) impegnate, a vario titolo nell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Qualsiasi opzione regolatoria alternativa a quella prescelta, non in grado di garantire il pieno raccordo tra scelte normative e declinazioni concrete delle misure per contrastare i fenomeni predetti, non avrebbe consentito la piena attuazione dell'architettura disegnata dalla direttiva 2015/849, imperniata sulla massima valorizzazione del rischio quale elemento discretivo per calibrare l'entità dell'intervento normativo e la complessità e natura dei controlli richiesti per fronteggiarlo efficacemente.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento normativo proposto consente di affinare gli strumenti attualmente predisposti dall'ordinamento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale. Coerentemente a quanto emerso dagli studi e dall'analisi dei predetti fenomeni condotti dal GAFI e dalla Commissione UE, l'intero sistema di prevenzione deve gravitare attorno al concetto di approccio basato sul rischio, per cui grava sui singoli destinatari della normativa l'obbligo di graduare l'intensità e la frequenza delle operazioni di verifica della propria clientela, in misura proporzionale al rischio di riciclaggio ad essa connesso. Ciò implica una diminuzione degli obblighi comportamentali puntualmente declinati dal regolatore (e dei relativi costi di *compliance*) in favore di un maggior raggio di libera azione dei destinatari della normativa, cui viene chiesto, piuttosto, di adottare procedure chiare e puntuali di sistematica valutazione del rischio di riciclaggio associato alla propria clientela.

La semplificazione sottesa all'ipotesi regolatoria, in uno con la potenziale idoneità degli strumenti predisposti a intercettare fenomeni di economia sommersa e/o criminale, impedendo il reimpiego di risorse provenienti da attività illecite è in grado di generare effetti virtuosi a livello sia micro che macro economici.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'unico effetto a carico delle imprese è quello originato dall'obbligo di rendere disponibili alle autorità e ai destinatari della normativa antiriciclaggio le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, al fine di garantire la trasparenza della reale struttura di comando;

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

A potenziamento degli strumenti di trasparenza delle persone giuridiche, il provvedimento pone a carico delle persone giuridiche tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di comunicare, per via esclusivamente telematica, al registro medesimo i dati del proprio titolare effettivo, nonché di detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo. L'informazione sulla titolarità effettiva viene fornita e aggiornata dal legale rappresentante della persona giuridica unicamente al registro delle imprese, dove permane a disposizione di tutti i soggetti legittimati dalla legge ad attingere tale informazione, con indubbi vantaggi di semplificazione legati alla gestione accentrata dei dati.

Tali dati saranno, pertanto, immediatamente fruibili da parte delle autorità competenti, senza alcuna limitazione e alle autorità competenti al contrasto dell'evasione fiscale con le modalità e i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità. Le stesse informazioni potranno essere acquisite anche dai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento all'Ufficio del Registro dei diritti di segreteria. Il pagamento dei diritti di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, compenserà i costi sostenuti dall'Ufficio del registro per la costituzione e la tenuta del data base.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Occorrerà tenere conto dei tempi di materiale implementazione e messa a regime, da parte di tutti i destinatari della normativa, delle procedure strutturate di analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, con un prevedibile disallineamento tra la capacità di *compliance* di banche e intermediari finanziari (maggiormente avvezzi all'utilizzo di strumenti di valutazione dei rischi) e professionisti e operatori non finanziari (ricompresi da minor tempo nel perimetro d'azione della normativa antiriciclaggio).

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Le misure introdotte non hanno conseguenze dirette sulla concorrenzialità del mercato e sulla competitività del paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Autorità di vigilanza, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei

monopoli, Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), UIF, DNA, Guardia di finanza, Direzione investigativa antimafia, forze di polizia, organismi professionali di categoria, Camere di commercio.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà la diffusione del decreto legislativo di attuazione della delega, anche nel proprio sito WEB, al fine di dare ampia comunicazione alle misure introdotte.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico sul grado di raggiungimento delle finalità, degli effetti prodotti e del livello dell'osservanza delle prescrizioni. In particolare, saranno tenuti in considerazione gli indirizzi strategici del CSF elaborati a fronte degli esiti della analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i relativi aggiornamenti.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio ovvero a problemi relativi alla fase di applicazione del medesimo, prenderà in esame misure integrative o correttive.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze, nel medio periodo, andrà monitorata la corretta applicazione delle misure di semplificazione previste. In questo senso, un utile parametro statistico di riferimento sarà offerto dai dati annualmente elaborati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sui risultati della valutazione del rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I dati e le informazioni acquisiti daranno un efficace riscontro circa l'idoneità disposizioni adottate.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.